

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

541° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri.....	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	26
7 ^a - Istruzione.....	»	29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	33
10 ^a - Industria.....	»	80
11 ^a - Lavoro.....	»	82
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	99

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	104
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	109
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale.....	»	115
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	131
Schengen.....	»	136
Infanzia.....	»	137

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	138
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

483^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica Bassanini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VILLONE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore PASTORE che, ricordato il dibattito sul programma di riordino normativo, manifesta il proprio disappunto circa la conclusione cui parrebbero essere pervenute le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato quanto alla natura dei testi unici previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999. Una natura non meramente compilativa, ma di atti oggetto di una vera e propria delega legislativa. A questo proposito, se dichiara di condividere gli obiettivi cui mira il processo di delegificazione e semplificazione, di cui il provvedimento in titolo costituisce l'ultimo atto, ritiene che con maggiore cautela debbano essere scelti gli strumenti, in relazione ai quali paventa l'abuso di mezzi, quali la delega legislativa, che finiscono per incidere impropriamente sulle attribuzioni parlamentari.

Venendo a considerare l'oggetto proprio del provvedimento in titolo, ritiene che il più efficace strumento per la semplificazione della normativa vigente, sia quello di procedere alla abrogazione espressa di disposizioni normative delle quali non si rinvenga più una evidente utilità. Una mag-

giore cautela deve essere seguita invece nel caso si intendano sostituire alle vigenti nuove regolazioni. A questo proposito ritiene che la disciplina dello strumento della conferenza dei servizi contenuta nel Capo II del disegno di legge in esame si presenti eccessivamente complessa, priva dei caratteri di generalità propri della legge n. 241 del 1990. Crede quindi preferibile che gli aspetti della disciplina proposta che incidono su normative di settore vengano trasfusi in distinti provvedimenti, limitando l'oggetto della disciplina proposta ai soli aspetti di carattere generale, anche al fine di garantire una più facile interpretazione della nuova formulazione della legge n. 241.

Il presidente VILLONE concorda con la valutazione del senatore Pastore circa la particolare efficacia dello strumento dell'abrogazione espressa nell'attività di semplificazione e riordino della normativa. Quanto invece alla proposta di suddividere, in una pluralità di provvedimenti di settore, la disciplina sulla conferenza dei servizi contenuta nel provvedimento in titolo, ritiene più opportuna la scelta di mantenerne un esame unitario che solo può garantire, a suo avviso, una definizione in tempi certi della nuova normativa.

Il ministro BASSANINI, ricordato il processo che ha portato alla approvazione della legge n. 59 del 1997 e quindi della legge n. 50 del 1999, prima «legge di semplificazione», segnala la costante e proficua collaborazione tra Governo e Parlamento nel perseguire il comune obiettivo di una graduale semplificazione normativa e amministrativa. Si tratta di una politica pubblica il cui svolgimento costituisce elemento essenziale per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, incidendo in primo luogo sulla competitività del sistema economico nazionale. A questo proposito segnala che un'efficace politica di semplificazione debba contemperare le esigenze di una minore rigidità nei rapporti economici e sociali con quelle di un'efficace tutela dei diritti dei cittadini. Non è quindi intenzione del Governo procedere a una semplice e aprioristica attività di deregolamentazione; anche se riconosce, come segnalato dal senatore Pastore e dal Presidente Villone, la particolare efficacia della pura e semplice abrogazione di normative e di procedimenti di cui si rilevi la inutilità ovvero la eccessiva onerosità. A questo proposito ricorda che tra i principi e criteri cui si deve ispirare l'attività di semplificazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59, vi è anche la soppressione di procedimenti inutili nonché di quelli che comportino costi più elevati dei benefici che mirano a conseguire. Sempre a questo riguardo ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un elenco di disposizioni per le quali si dispone la pura e semplice abrogazione; un elenco che potrà essere utilmente integrato e accresciuto nel corso dell'esame parlamentare.

Oltre la semplice soppressione di regole vigenti, il provvedimento in esame propone una più efficace disciplina di alcuni istituti. In particolare si prevede un perfezionamento dell'istituto dello sportello unico delle imprese nonché, un complessivo riordino della disciplina della

conferenza dei servizi. Replicando a quest'ultimo proposito ai rilievi mossi dal senatore Pastore, ricorda che la disciplina contenuta nel Capo II del provvedimento in titolo è frutto di una complessa elaborazione dell'Osservatorio per la semplificazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, organo nel quale sono rappresentate le parti sociali nonché le amministrazioni, centrali, regionali e locali. L'Osservatorio, nel corso del primo anno della sua attività, ha condotto un monitoraggio della attività degli sportelli unici per le imprese (monitoraggio che indica il successo di questo istituto i cui risultati saranno resi noti alla commissione nei prossimi mesi), nonché una valutazione dell'istituto della conferenza dei servizi del quale le parti sociali hanno da tempo evidenziato rigidità e talune inefficienze. La normativa contenuta nel Capo II del provvedimento in esame – frutto di questa elaborazione dell'Osservatorio e concertata tra ben otto ministeri – ridefinisce la disciplina della conferenza dei servizi, incidendo anche su alcune sue applicazioni particolari (quali quelle in cui si rende necessaria l'analisi di impatto ambientale ovvero la partecipazione dell'amministrazione dei beni culturali) che sono proprio quelle nelle quali si sono rilevate maggiori difficoltà applicative. Crede che la disciplina all'esame concili in modo soddisfacente l'interesse a una decisione rapida con quello a una piena, completa valutazione di tutti gli interessi pubblici che rilevano nel procedimento.

In conclusione, dopo aver ricordato che l'Osservatorio per la semplificazione si è anche occupato del problema dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, crede che l'attività di semplificazione normativa e amministrativa debba essere un obiettivo comune alla maggioranza e all'opposizione; ritiene quindi che il provvedimento in esame vada inteso come una proposta aperta ad ulteriori correzioni e miglioramenti. Il confronto parlamentare può anche portare a scelte diverse rispetto a quelle proposte dal Governo, come, ad esempio, è avvenuto nel corso della elaborazione dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, richiamato dal senatore Pastore, che, nel testo originario della proposta presentata dal Governo e approvata dal Senato, era nel senso di una semplice autorizzazione al Governo a riordinare in testi unici la disciplina normativa in alcune materie. Mentre la Camera dei deputati con una decisione, che ha accomunato maggioranza e opposizione, si è mostrata di diverso avviso, ritenendo la norma citata come disponente una vera e propria delega legislativa, e non già una semplice autorizzazione a emanare testi unici.

Il Senato, nell'approvare la risoluzione sul programma di riordino normativo, ha opportunamente evitato di contrapporre la propria valutazione a quella dell'altro ramo del Parlamento e la questione può, ora in questa sede, essere riaffrontata, modificando quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 50, sulla base di una valutazione condivisa dai due rami del Parlamento circa la natura da attribuire ai testi unici.

Crede comunque che le due interpretazioni circa la natura dei testi unici presentino entrambe aspetti apprezzabili. Nel complesso, la inter-

pretazione avanzata dalla Camera dei deputati ha il vantaggio di fornire all'Esecutivo uno strumento più incisivo nell'opera di riordino di discipline normative in testi unici, ma – a differenza dell'interpretazione emersa nel corso dei lavori al Senato – ha l'effetto negativo di limitare la possibilità di aggiornamenti successivi dei medesimi.

A quest'ultimo proposito, il senatore MANZELLA chiede ulteriori chiarimenti al Ministro, rilevando che la risoluzione approvata dal Senato sul programma di riordino normativo invita il Governo a rendere effettivo il meccanismo di aggiornamento periodico dei testi unici, proprio demandando alla legge annuale di semplificazione la puntuale indicazione dei settori e delle materie di intervento.

Il ministro BASSANINI ricorda in proposito che il provvedimento in esame si limita a rinnovare, al comma 6 dell'articolo 1, la delega per il riordino in un testo unico delle norme che regolano il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; delega già prevista dall'articolo 8 della precedente legge di semplificazione. Non vi è invece alcuna ulteriore indicazione di testi unici da aggiornare, non essendo ancora stato adottato nessuno dei testi unici previsti dalla legge n. 50, per i quali non sono ancora scaduti i termini fissati per la loro adozione. In proposito, ricorda comunque che il Nucleo per la semplificazione ha già iniziato la propria attività, ed il primo dei testi unici previsti dalle risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato (quello in materia di documentazione amministrativa ed anagrafica) sarà sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari nei prossimi tre mesi.

Il presidente VILLONE, espresse perplessità sulla natura di delega della previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame il cui tenore letterale sembra essere nel senso di una semplice autorizzazione a redigere un testo unico di carattere compilativo, segnala che nell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare vi è anche il procedimento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere, oggetto di una iniziativa legislativa recentemente approvata dalla Commissione industria del Senato sulla cui opportunità la Commissione affari costituzionali non ha mancato di formulare rilievi, proprio sotto il profilo dell'eccessiva regolamentazione di attività economiche.

A questo proposito, il ministro BASSANINI ricorda le molte difficoltà che incontra la attività di semplificazione e deregolazione, anche in altri paesi europei.

Il presidente VILLONE, dichiarata conclusa la discussione generale, propone, infine, di fissare per le ore 12 di giovedì 20 gennaio il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nelle sedute della prossima settimana riprenderà l'esame dei disegni di legge sulla comunicazione istituzionale (n. 4217), sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici (n. 3285) e su Roma capitale (nn. 2853 e 3986), con l'esame, per quest'ultimo provvedimento, degli emendamenti. Avverte quindi che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge sull'elezione dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale (n. 4368 e connessi) si riunirà martedì 18 gennaio, alle ore 20, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

522^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre scorso.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti, a partire da quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.7.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.0.4.

Il relatore FOLLIERI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale, pur comprendendo come la *ratio* ispiratrice degli emendamenti in esame sia quella

di estendere agli investigatori privati autorizzati le garanzie che l'articolo 103 del codice di procedura penale assicura ai difensori e ai consulenti tecnici, richiama il fatto che gli interventi proposti potrebbero finire per attribuire queste garanzie non a figure processuali in senso proprio – come sono quelle del difensore e del consulente tecnico – ma ad una determinata categoria professionale in quanto tale. Tale soluzione potrebbe a suo avviso comportare risvolti problematici e riterrebbe, per tale motivo, preferibile pervenire ad una formula normativa che consenta di collegare le garanzie che vengono riconosciute agli investigatori privati autorizzati al procedimento specifico in cui essi di volta in volta svolgono le loro funzioni.

Il senatore Antonino CARUSO, anche alla luce dei rilievi svolti dal senatore Russo, prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.0.2, volta a specificare il riferimento agli investigatori privati autorizzati, prevedendo l'ulteriore requisito che tali soggetti risultino incaricati di svolgere l'attività che è loro propria in relazione allo specifico procedimento di volta in volta considerato.

Il presidente PINTO sottolinea l'esigenza di assicurare agli investigatori privati autorizzati garanzie analoghe a quelle previste per i difensori in tema di sequestro di carte e documenti, e ciò al fine di evitare che attraverso il sequestro di materiale difensivo in possesso degli investigatori privati e ad essi consegnato dal difensore venga indirettamente aggirata quella tutela che già la normativa vigente assicura in relazione a questo tipo di materiale finchè si trova presso il difensore medesimo.

Il relatore FOLLIERI non condivide le considerazioni svolte dal senatore Russo secondo le quali gli investigatori privati autorizzati non potrebbero essere considerate delle figure processuali e, a questo proposito, ricorda che l'articolo 222 delle norme di attuazione del codice di procedura penale non solo esclude l'applicabilità a tali soggetti dell'articolo 139 del regio decreto n.773 del 1931 – che stabilisce l'obbligo per gli uffici di vigilanza e di investigazione privata di prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza – ma prevede inoltre che l'investigatore autorizzato sia equiparato al consulente tecnico ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale.

Il senatore CALVI ritiene che le argomentazioni del relatore Follieri non rispondano però completamente alle perplessità manifestate dal senatore Russo, mentre appare del tutto condivisibile la preoccupazione sottolineata dal presidente Pinto nel suo intervento.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO, che dichiara di condividere la riformulazione dell'emendamento 1.0.2 prospettata dal senatore

Antonino Caruso, sottolineando come essa si raccordi con il disposto degli articoli 38 e 222 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il senatore GRECO fa proprie le considerazioni svolte dal relatore Follieri e giudica irrinunciabile l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie di libertà di tutti coloro che partecipano allo svolgimento delle attività difensive. La mancanza di interventi in questa direzione renderebbe sostanzialmente incompleto l'articolato che la Commissione si accinge a definire.

Il senatore CALLEGARO condivide l'esigenza di distinguere sul piano della previsione normativa l'autorizzazione all'esercizio in generale dell'attività di investigatore privato dal requisito dell'incarico conferito all'investigatore privato in relazione ad uno specifico procedimento.

Il senatore FASSONE ritiene che probabilmente il ruolo svolto dall'investigatore privato nell'ambito del procedimento penale giustificherebbe l'attribuzione allo stesso delle garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale e ricorda che l'articolo 120, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 già prevede l'estensione a soggetti individuati a prescindere dal fatto che rivestano una determinata qualificazione processuale – si tratta specificamente dei dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze – delle garanzie previste per il difensore dal citato articolo 103.

Il senatore Antonino CARUSO modifica infine l'emendamento 1.0.2 riformulandolo nell'emendamento 1.0.2 (Nuovo testo) sul quale il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale, si passa alla votazione.

L'emendamento 1.0.1 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 1.0.2 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.5, nonché l'emendamento 1.0.4 limitatamente alla lettera *a*).

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso, a partire dalla seduta pomeridiana di

oggi, sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo n.608, recante «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

523^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4396) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n.480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO il quale ricorda che l'articolo 1 della legge n. 302 del 1998, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, impone al creditore che richiede la vendita di provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, al deposito dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie, del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, prevedendo che qualora la documentazione in questione, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, non sia depositata entro il termine di sessanta giorni, il giudice dell'esecuzione debba pronunciare su istanza di parte, o anche d'ufficio, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, del codice di procedura civile. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 302, si rese evidente l'impossibilità per i creditori di provvedere agli adempimenti sopra indicati relativamente alla maggior parte delle procedure esecutive pendenti stante l'elevatissimo numero di esse. In considerazione di ciò, con il decreto-legge n. 328 del 1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399 del 1998, venne definita una disciplina transitoria volta alla proroga del termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, relativamente alle procedure esecutive

per le quali l'istanza di vendita risultava proposta prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 302. Peraltro, anche tale disciplina transitoria è risultata alla prova dei fatti inadeguata e ciò ha portato il Governo all'emanazione, nel marzo 1999, del decreto-legge n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 14 maggio 1999 che ha ulteriormente prorogato i termini previsti in via transitoria per la presentazione della documentazione in relazione alle procedure esecutive pendenti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 302 dal precedente decreto-legge. Nonostante quest'ultimo intervento di urgenza, i problemi pratici, che secondo quanto rappresentato dagli operatori del diritto, in diverse parti di Italia, continuano spesso a rendere impossibile il tempestivo deposito nel processo della documentazione prescritta dal nuovo testo dell'articolo 567 del codice di procedura civile, determinano oggi la necessità di intervenire per la terza volta con una nuova proroga.

Al riguardo, va innanzitutto richiamata con forza l'attenzione sull'esigenza che la nuova proroga, disposta con il provvedimento legislativo in titolo, sia effettivamente l'ultima nella materia considerata e, a tal fine, si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di un suo spostamento oltre la scadenza del 21 ottobre 2000, mentre, nel merito, l'occasione dell'esame del decreto-legge potrebbe essere utilizzata per apportare alcuni correttivi al testo dell'articolo 567 del codice di procedura civile con specifico riferimento ai problemi legati al fatto che il certificato notarile previsto dallo stesso articolo 567 non può però sostituire, al di là di quella che appare la lettera della norma, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985.

Il senatore RUSSO concorda con le considerazioni svolte dal relatore Centaro e si sofferma in particolare sulla possibilità di apportare alcuni correttivi all'articolo 567 del codice di procedura civile, prospettando l'opportunità di una modifica volta a prevedere che, qualora la documentazione presentata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo risulti incompleta, il giudice, invece di dichiarare immediatamente l'estinzione della procedura esecutiva, fissi un termine perentorio per produrre la specifica documentazione mancante. Peraltro, poiché presso la Camera dei deputati è in corso l'esame di alcuni disegni di legge che investono in una prospettiva più organica la materia dell'espropriazione immobiliare forzata, si dovrebbe altresì valutare se non sia preferibile rinviare al momento in cui il Senato sarà chiamato a pronunciarsi sul testo che verrà trasmesso dall'altro ramo del Parlamento la trattazione degli aspetti a cui si è testé fatto riferimento. Sulla possibilità, prospettata dal relatore, di spostare ulteriormente le date indicate nel decreto legge di cui si propone la conversione, ritiene opportuno acquisire l'orientamento del Governo.

Prende quindi la parola il senatore GRECO il quale si sofferma sui profili problematici su cui è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, dichiarandosi, tra l'altro, d'accordo con la possibilità di valutare

uno slittamento del termine fissato dal decreto-legge in titolo al 21 ottobre 2000.

Il senatore Antonino CARUSO rileva che le problematiche sottese al provvedimento in discussione erano state da lui già più volte affrontate in occasione di precedenti dibattiti, senza che né le prospettazioni, né le soluzioni da lui suggerite fossero ritenute dalla maggioranza meritevoli di essere prese in considerazione. Ricorda che alla data del 1° maggio 1995, pendevano circa 250 mila procedure immobiliari e che alla base di tale situazione vi era l'intollerabile e, sembrava, irrimediabile incapacità delle conservatorie dei registri immobiliari, di smaltire l'arretrato di lavoro accumulato. Nella situazione descritta, la prassi innovativa avviata presso alcuni uffici giudiziari – tra i quali, segnatamente, Bologna, Bergamo e in modo particolare, Monza – prassi sostanzialmente favorevole a forme di autocertificazione basate sulla consultazione dei cosiddetti registri d'ordine, rappresentò presumibilmente un modello alternativo dal quale prendere spunto per i successivi interventi del legislatore. La legge n.302 del 1998, peraltro, individua nel notaio la figura che può procedere ad attestazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge stessa: scelta che ha poi avuto una ricaduta per quanto attiene al problema dei compensi dovuti ai notai, aspetto sul quale egli si è già criticamente soffermato in precedenti dibattiti parlamentari. Ritiene che la più incisiva innovazione ottenuta con la legge n.302 del 1998, in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, è rappresentata dalla modifica introdotta dall'articolo 567 del codice di procedura civile già messa in rilievo dal relatore: in tal modo si è indubbiamente costruito un argine importante rispetto alla rilevante percentuale delle procedure di esecuzione coltivate dal creditore con finalità meramente dilatorie, introducendo altresì, con la previsione di estinzione della procedura esecutiva decorso il termine previsto per l'allegazione della documentazione, una normativa a favore del debitore che – in questa materia, della quale il senatore Caruso sottolinea la particolare delicatezza – non gode, di fatto, di tutte le garanzie di difesa che gli spetterebbero. Ricorda come, peraltro, dalla stessa relazione allegata al provvedimento in titolo si evince che nemmeno i reiterati interventi rivolti al differimento della fase transitoria hanno consentito di ovviare del tutto al problema, giacché persistono situazioni di inadeguatezza degli uffici competenti o altri impedimenti che determinano, in concreto, l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel processo della documentazione prescritta, con il determinarsi di situazioni di sostanziale paralisi delle azioni esecutive immobiliari, alle quali non è, probabilmente, estraneo – a suo avviso – l'atteggiamento di certi operatori giuridici presumibilmente non favorevoli alla perentorietà del termine di allegazione della documentazione ed agli effetti estintivi del procedimento che ne conseguono. Quindi osserva che sarebbe opportuno introdurre un sistema che, tenendo conto delle particolari circostanze in cui vi sia un'incapacità della pubblica Amministrazione di produrre nei termini imposti per il deposito la documentazione da allegare all'istanza di vendita, consenta al privato di rivolgersi al giudice

per ottenere una dilazione dei medesimi. In tal senso egli aveva già presentato delle proposte di modifica, che seppur respinte dalla maggioranza, vengono ora prospettate con accenti positivi dal senatore Russo. In particolare, poi, per quanto riguarda il certificato di destinazione urbanistica riterrebbe più funzionale la previsione che esso possa essere prodotto al momento della vendita, considerato che spesso fra la prima certificazione e la vendita stessa possano intervenire determinanti cambiamenti di destinazione, particolarmente influenti sul valore del bene.

Il senatore Caruso conclude, infine, dichiarando che non voterà a favore del disegno di legge in quanto, alla luce delle considerazioni da lui espresse, si perde un'occasione per consentire quella velocizzazione delle procedure espropriative che sarebbe il vero segnale forte da dare ai cittadini.

Il senatore GRECO ritiene importante individuare un'alternativa efficace, equivalente alla produzione del certificato di destinazione urbanistica.

Seguono interventi del senatore RUSSO e del relatore CENTARO, i quali condividono l'esigenza di approfondire le articolate considerazioni del senatore Antonino Caruso.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di fissare a mercoledì 19 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già prevista per oggi alle ore 20,30 e le due sedute convocate per domani, alle ore 8,30 e 14,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano il corpo del reato".».

1.0.1

GASPERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

1.0.2

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investi-

gatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

1.0.2 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

1.0.3

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "presso i difensori" sono inserite le parole: "gli investigatori privati autorizzati";

b) al comma 5, dopo le parola "dei difensori" sono inserite le parole: "investigatori privati autorizzati".».

1.0.4

GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "Presso i difensori" sono inserire le seguenti: ", gli investigatori privati autorizzati".».

1.0.5

MELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".».

1.0.6

GASPERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.7

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.8

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "comunicazioni dei difensori", sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,"».

1.0.9

MELONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2000

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15.05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni.**

Il sottosegretario RANIERI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-03307 del senatore De Carolis, 3-03308 del senatore Robol, 3-03309 dei senatori Cioni ed altri, 3-03310 del senatore Cusimano, 3-03311 del senatore Rigo, 3-03334 dei senatori Migone ed altri e 3-03335 dei senatori Servello ed altri, tutte riguardanti le decisioni assunte al Consiglio europeo di Helsinki in materia di sicurezza e difesa europea.

Dopo le intese di principio adottate al Consiglio europeo di Colonia, le decisioni assunte a Helsinki nei giorni 10 e 11 dicembre 1999 hanno determinato concreti passi in avanti verso la costruzione di una capacità di decisione e di azione autonoma dell'Unione Europea in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle cosiddette missioni di tipo Petersberg (gestione delle crisi e interventi umanitari). In particolare si è deciso che entro il 2003 l'Unione europea dovrà essere in grado di schierare una forza di intervento rapido di 50-60.000 uomini, che dovrà essere impiegabile in maniera continuativa per almeno un anno; inoltre è stata decisa l'istituzione di un comando militare integrato nelle istituzioni europee, con una capacità collettiva di controllo, di trasporto e di *intelligence*; sono stati altresì previsti meccanismi di consultazione tra l'Unione europea e la NATO, in caso di crisi, e il possibile coinvolgimento di altri paesi europei.

Tutto ciò non prefigura la creazione di un esercito europeo, né può in alcun modo condurre a un'alternativa tra la difesa europea e la NATO; il Consiglio europeo ha invece espressamente affermato la sua in-

tenzione di rafforzare e non indebolire l'Alleanza Atlantica, ritenendo le proprie decisioni coerenti con la scelta di sviluppare il pilastro europeo nella NATO, adottata al Consiglio Atlantico di Washington.

Gli Stati membri daranno alla forza militare congiunta un apporto proporzionato alle proprie risorse e alle specifiche esigenze delle missioni di tipo Petersberg. È però evidente che per alcuni paesi si porrà un problema di redistribuzione delle risorse finanziarie attualmente destinate alla difesa nazionale, così come sarà necessaria una ristrutturazione dell'industria della difesa in un contesto europeo.

È stata riaffermata la prospettiva di una convergenza dell'UEO nell'Unione Europea, che trova già un importante raccordo nel doppio incarico di Javier Solana come alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché come segretario generale dell'UEO. Si dovranno definire i meccanismi per coinvolgere nella PESC i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, nonché altri paesi europei che fanno già parte della NATO e sono pertanto associati all'UEO. A Helsinki si è affermato il principio che la decisione su eventuali azioni comuni dovrà spettare ai Quindici, ma sarà instaurato un dialogo con i *partners* in apposite strutture, sin dall'inizio della crisi.

Il sottosegretario Ranieri pone in risalto il ruolo significativo che l'Italia ha svolto, in stretto contatto con gli altri governi europei, nella preparazione del Vertice di Helsinki. Il Governo intende svolgere un ruolo attivo e propositivo anche nella successiva fase di attuazione delle intese, che caratterizzerà il semestre di presidenza portoghese.

Rispondendo poi a un'interlocuzione del senatore Vertone Grimaldi, il Sottosegretario ribadisce la coerenza delle decisioni assunte dall'Unione Europea con i documenti adottati nel Consiglio Atlantico di Washington, precisando che non vi è intenzione di creare alcuna duplicazione rispetto alla NATO, ma si è disegnato un ruolo dell'Unione nelle missioni di tipo Petersberg, che potranno essere condotte anche autonomamente qualora ve ne siano le condizioni.

Il presidente MIGONE avverte che, in sede di replica, può intervenire per ciascuna interrogazione un senatore firmatario. Comunica altresì che il senatore Basini ha aggiunto la sua firma all'interrogazione 3-03310 e che il senatore Pianetta ha aggiunto la sua firma all'interrogazione 3-03311.

Il senatore DE CAROLIS si dichiara meno ottimista del rappresentante del Governo circa le concrete prospettive della sicurezza comune europea, nonché sulla possibilità dell'Italia di svolgere un ruolo significativo. L'instabilità politica determina un troppo rapido avvicendamento di ministri e sottosegretari al Ministero della difesa, che finisce per disorientare anche i *partenrs*. D'altra parte anche il Parlamento non ha mostrato un adeguato interesse verso questioni di straordinaria importanza per la nuova architettura di sicurezza europea.

Il presidente MIGONE fa presente che negli ultimi mesi la Commissione esteri ha discusso in almeno tre sedute i problemi della difesa europea.

Il senatore ROBOL si dichiara soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione, rilevando che è stato avviato un dialogo con il Governo, che dovrà proseguire nelle sedi parlamentari appropriate, per approfondire adeguatamente gli impegni di grande portata assunti dall'Italia.

La senatrice SQUARCIALUPI, firmataria dell'interrogazione 3-03309, rileva anzitutto che la prima missione di tipo Petersberg condotta autonomamente da alcuni paesi europei, è stata l'Operazione Alba, a guida italiana. Con le decisioni di Helsinki l'Unione Europea assume di fatto la funzione che avrebbe dovuto essere svolta dall'UEO, in vista della fusione tra le due organizzazioni. Tuttavia ciò crea alcuni problemi per la presenza nell'Unione di quattro paesi neutrali, ma anche per l'assenza di altri paesi europei aderenti alla NATO; inoltre i paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'UEO si sentiranno probabilmente emarginati.

Pur con queste difficoltà, nonché con qualche preoccupazione per la portata dell'impegno finanziario e per l'interoperabilità di tutti i soggetti coinvolti, la creazione di una capacità militare comune segna un salto di qualità nella PESC. Di ciò si è mostrato consapevole l'alto rappresentante Solana, che ha ipotizzato un seggio dell'Unione Europea nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, come naturale conseguenza della progressiva integrazione nella politica estera e difensiva.

Il senatore BASINI osserva che gli importanti sviluppi in materia di politica estera e di sicurezza comune possono essere giudicati positivamente solo se l'alto rappresentante sarà integrato nella Commissione, alla stregua di un ministro degli esteri della Comunità. Viceversa, se egli resterà collocato istituzionalmente al di fuori della Commissione, vi sarà una frattura tra la politica estera e la politica interna dell'Unione Europea, di cui potranno rallegrarsi solo gli avversari dell'integrazione europea.

Il senatore PIANETTA, rilevato che le decisioni di Helsinki sono coerenti con una prospettiva di crescita e di rafforzamento dell'Unione Europea in tutti gli ambiti, esprime qualche preoccupazione per le possibili conseguenze dell'allargamento verso l'Est, che dovrebbe concludersi verso il 2004. Benchè i Quindici abbiano riaffermato anche a Helsinki di non desiderare che la Russia si isoli dall'Europa, vi è il rischio che a Mosca si consideri l'allargamento dell'UE a numerosi paesi dell'Europa centrale e orientale come una sorta di accerchiamento.

Il presidente MIGONE, nella sua qualità di primo firmatario dell'interrogazione 3-03334, sottolinea l'importanza centrale delle missioni di tipo Petersberg nella nuova architettura di sicurezza europea. È pertanto

chiaro che una capacità di decisione e di intervento autonoma dell'Europa in questo campo modificherà i rapporti di forza all'interno della NATO, provocando qualche inquietudine a Washington, che peraltro può essere superata se si comprende che un maggior ruolo europeo in campo militare può essere un arricchimento dell'Alleanza. D'altra parte, gli Stati membri dell'UE dovranno ora dotarsi degli strumenti militari adeguati e prevedere anche un addestramento specifico per i corpi destinati a operazioni di polizia internazionale.

Il senatore SERVELLO si dichiara formalmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Ranieri, rilevando però che le questioni sollevate dagli interroganti richiederanno ben altri approfondimenti in ambito parlamentare. Le decisioni e gli impegni assunti a Helsinki richiedono un'informazione costante e tempestiva del Parlamento, che non può essere messo di fronte a fatti compiuti su argomenti di straordinaria importanza per la politica estera e per la difesa nazionale.

Vi sono poi nel documento conclusivo del Consiglio europeo alcune formulazioni piuttosto ambigue, come quelle in cui si fa salva l'adesione volontaria di ciascun governo alla forza militare congiunta, e ciò getta ombre sinistre sulle prospettive di una difesa comune già naufragata ai tempi della CED.

Il presidente MIGONE precisa che le Commissioni esteri dei due rami del Parlamento hanno ascoltato in seduta congiunta le comunicazioni del ministro Dini alla vigilia del Consiglio europeo di Helsinki – in ottemperanza a un ordine del giorno approvato dal Senato nel 1992 da cui è derivata una prassi ormai consolidata – e che ulteriori comunicazioni sono state sollecitate dopo il Consiglio europeo, ma l'imminenza della crisi di Governo indusse il Ministro e la Commissione a soprassedere.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così concluso.

IN SEDE REFERENTE

(4291) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale fa presente che il Protocollo in esame è il risultato di una rinegoziazione della precedente Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, mai entrata in vigore. Le modifiche sostanziali riguardano la tassazione esclusiva nel paese di residenza per i redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, nonché per le *royalties*; sono state poi ridotte le aliquote previste per i dividendi e per gli interessi. Quanto all'efficacia delle disposizioni, si è stabilito che la Convenzione produrrà in suoi effetti a partire

dal 1° gennaio 1997, anziché dal 1° gennaio 1979, come precedentemente stabilito.

Il sottosegretario RANIERI sollecita l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4309) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, che giudica favorevolmente l'accordo in esame, relativo ai privilegi e alle immunità di cui godrà il personale dell'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, dipendente dal Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei. Peraltro, sotto un profilo generale, desta qualche perplessità il fatto che in Italia operi un istituto internazionale in un settore che almeno in parte si sovrappone all'attività dell'Istituto agronomico d'Oltremare, sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario RANIERI si riserva di chiarire, in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea, se vi siano duplicazioni tra le attività dei due enti, uno dei quali ha il carattere di organizzazione internazionale, mentre l'altro appartiene all'ordinamento statale.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4316) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996

(Esame e rinvio)

Il relatore CORRAO fa presente che la convenzione sanitaria tra l'Italia e la Tunisia prevede la cooperazione nel campo della medicina vete-

rinaria, ma in realtà ha una portata estremamente limitata e dovrebbe essere più opportunamente inquadrato nell'ambito dell'accordo di associazione tra le comunità europee e la Tunisia. Se fosse ratificata nel testo sottoscritto dai due governi, la convenzione non produrrebbe grandi effetti, al di là dello scambio di visite tra i responsabili dei servizi veterinari dei due paesi, che per l'Italia comporterà un onere, ad anni alterni, di circa 10 milioni di lire.

Tutto ciò considerato, ritiene opportuna una pausa di riflessione.

Il senatore SERVELLO esprime perplessità circa le conclusioni del relatore Corrao, osservando che, quando un accordo bilaterale è stato già firmato dai due governi interessati, il rifiuto della ratifica costituisce sempre uno strappo.

Il presidente MIGONE rileva che l'accordo in esame è stato sottoscritto il 26 settembre 1996 e che il Governo ha presentato in Senato il relativo disegno di legge il 3 novembre 1999: vi è perciò un ritardo difficilmente spiegabile e che potrebbe anche far ritenere obsoleto il testo in esame.

Il senatore SCALFARO osserva che la convenzione poteva essere ratificata subito senza la presentazione alle Camere di un disegno di legge, che si è resa necessaria solo per la copertura degli oneri finanziari modestissimi derivanti da una missione di tre funzionari, che ben potrebbe essere pagata con i fondi di bilancio del Ministero competente.

Il sottosegretario RANIERI riconosce che vi è un problema di carattere generale, riguardante i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali che recano oneri soltanto per le missioni dei funzionari. La convenzione in esame reca comunque disposizioni importanti per la tutela della salute e, pertanto, sarebbe opportuno ratificarla.

Il senatore SERVELLO rileva che il disegno di legge è stato presentato dal Governo e firmato dal Presidente della Repubblica. Peraltra concorda con il sottosegretario Ranieri circa l'importanza di molte disposizioni della convenzione.

Il senatore SCALFARO ricorda che, nell'ordinamento costituzionale italiano, la firma del Presidente della Repubblica non fa certo del disegno di legge un atto tipicamente presidenziale.

Il senatore MARTELLI ritiene che, se non si prevedesse nel disegno di legge la copertura dei nuovi oneri, la Corte dei Conti negherebbe il visto ai decreti relativi alla spesa per le missioni.

Il senatore PIANETTA chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la convenzione in esame sia realmente utile e, in questo caso, di

spiegare perché il relativo disegno di legge sia stato presentato in Parlamento con un ritardo di tre anni.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene opportuno cogliere l'occasione per discutere, in un'apposita seduta, come modificare le procedure costituzionali di ratifica degli accordi internazionali.

Il senatore BASINI preannunzia la sua intenzione di votare contro il disegno di legge, in segno di protesta per una situazione che mortifica il Parlamento, costringendolo a occuparsi di accordi di nessuna importanza, forse perché non dedichi il proprio tempo ad argomenti ben più scottanti.

Il sottosegretario RANIERI, rispondendo alla domanda del senatore Pianetta, dichiara che il Governo considera utili le disposizioni della convenzione, di cui chiede pertanto la ratifica. Si dichiara poi disponibile a un confronto sul problema generale sollevato dal senatore Vertone Grimaldi.

Il presidente MIGONE ricorda che l'articolo 80 della Costituzione prevede l'autorizzazione parlamentare solo per la ratifica di accordi internazionali rientranti in cinque categorie. Nel caso di specie si è resa necessaria la presentazione del disegno di legge, soltanto perché sono stati ritenuti nuovi oneri finanziari quelli necessari per far fronte a una normale missione di funzionari ministeriali. A tal proposito, la Commissione da anni invita il Governo a pagare queste missioni con gli appositi capitoli di bilancio dei Ministeri competenti.

Rileva poi che il disegno di legge n. 4317, al successivo punto dell'ordine del giorno, non ha alcuna ragion d'essere poiché l'accordo di cui trattasi non rientra in nessuna delle categorie indicate nell'articolo 80 della Costituzione. Propone pertanto una pausa di riflessione per entrambi i disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

(4317) Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del Presidente, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

313^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e Veneto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario

(297) COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione

(552) BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(700) PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

(1643) CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale

(2126) VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

(2261) PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2283) MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie

(2637) GERMANÀ. – *Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) CORTIANA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) SPECCHIA. – *Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) PASQUINI ed altri. – *Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*

e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 1999.

Il presidente GUERZONI, in assenza del relatore Pasquini, impossibilitato ad intervenire alla seduta, ne assume temporaneamente le funzioni. Dà quindi la parola al senatore Bosello che si era già iscritto a parlare in discussione generale sui disegni di legge in titolo.

A giudizio del senatore BOSELLO, l'esame del disegno di legge governativo e dei connessi disegni di iniziativa parlamentare costituisce l'occasione per affrontare preliminarmente la questione di una revisione della disciplina del contenzioso tributario più profonda rispetto alla proposta governativa. La materia del rito tributario, infatti, pur modificata di recente, presenta aspetti problematici che necessitano l'intervento del legislatore. Egli peraltro esprime l'auspicio che, come accaduto per altre occasioni, il carattere tecnico della materia possa consentirne una valutazione scevra da posizioni rigidamente precostituite tra maggioranza e opposizione.

Passando ad un'analisi di merito delle questioni di maggiore rilevanza da considerare nella riforma del processo tributario, egli segnala innanzitutto la necessità di tener conto dell'avvio degli studi di settore, la cui operatività immetterà nel contenzioso tributario una serie di controversie di qualità e natura particolarmente innovativa rispetto al passato. Dopo aver osservato il carattere strutturale di tale riforma, che coinvolge la vasta platea dei contribuenti e degli operatori, sottolinea la necessità di intervenire con decisione al fine di garantire a coloro che accettano di far parte delle Commissioni tributarie un adeguato riconoscimento in termini di *status* giuridico ed economico, evitando il rischio, verificatosi in passato, che specifiche professionalità e competenze rimangano lontane dall'impegno di giudice tributario. Strettamente connessa con l'aspetto della qualificazione professionale è la questione della incompatibilità del giudice tributario, che assume particolare delicatezza. Da un lato, il principio della terzietà dei giudici impone un intervento legislativo particolarmente meticoloso rispetto alla disciplina vigente, dall'altro occorre garantire, come detto per altri aspetti, la parte-

cipazione quanto più ampia possibile di professionalità adeguate a svolgere il delicato compito di giudice tributario.

L'obiettivo di elevare l'efficienza del processo tributario, prosegue l'oratore, va perseguito anche attraverso un intervento legislativo mirato ad elevare la professionalità degli addetti alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Riservandosi di esaminare analiticamente gli aspetti più squisitamente processualistici nella fase di valutazione degli emendamenti, segnala la opportunità di introdurre anche nel processo tributario la fase istruttoria già prevista nel processo civile e in quello penale.

La particolare complessità della materia impone, peraltro, un esame approfondito e in tempi non necessariamente ristretti, per cui sollecita la Presidenza a permettere un'istruttoria che sia coerente con tali esigenze di approfondimento e di ponderazione.

Il presidente GUERZONI, convenendo su quest'ultima sollecitazione del senatore Bosello, rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Guerzoni, tenuto conto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunica che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 13 gennaio, non avrà più luogo. Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2000

384^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) **BRIENZA ed altri.** – *Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(560) **LORENZI.** – *Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

(1636) **Athos DE LUCA ed altri.** – *Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

(2416) **D'ONOFRIO ed altri.** – *Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) **BRIGNONE ed altri.** – *Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) **BEVILACQUA e MARRI.** – *Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) **TONIOLLI ed altri.** – *Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) **ASCIUTTI ed altri.** – *Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente OSSICINI avverte in primo luogo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi poco fa, ha dilazionato di una settimana l'esame da parte dell'Assemblea dei disegni di legge ora in discussione. Con riferimento poi alla seduta pomeridiana della Commissione di ieri, desidera precisare che il Vice Presidente Biscardi ha continuato a presiedere per qualche istante la seduta anche dopo il suo ingresso nell'Aula della Commissione, perché espressamente da lui richiesto di ciò.

Il senatore BEVILACQUA, confermando la propria stima per il senatore Biscardi, desidera sottolineare che il proprio intervento in quella occasione era motivato solo da un desiderio di chiarimento procedurale, senza implicare alcun rilievo nei confronti dello stesso o del presidente Ossicini.

Prosegue quindi la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216, pubblicati in allegato al resoconto del 10 dicembre 1999.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2; il senatore LORENZI, annunciando il voto favorevole sul proprio emendamento, ricorda che esso riproduce la sua proposta originaria sull'articolazione dei cicli, cui lo stesso Ministro Berlinguer sembra essersi successivamente ispirato, anche se poi se ne è allontanato per rispondere alle forti pressioni dei sindacati. Segnala fra l'altro l'importanza di consolidare il ruolo della scuola materna e di lasciare inalterata la durata triennale della scuola media.

Il senatore BRIGNONE annuncia la propria astensione, osservando che i diversi modelli strutturali possono fondarsi su motivazioni più o meno condivisibili, ma è prevalente il tema dei contenuti, sui quali il disegno di legge in esame invece non offre alcuna indicazione, recando una delega in bianco al Governo.

Il senatore ASCIUTTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, osserva che effettivamente l'emendamento 1.2 coincide con l'originaria proposta di riforma del Governo. Il problema tuttavia è rappresentato dal totale silenzio del disegno di legge sui contenuti e sulle modalità di attuazione della legge, silenzio non compatibile con il ruolo spettante al Parlamento e tale da giustificare i richiami alle riforme di Gentile.

Il senatore BEVILACQUA esprime a sua volta apprezzamento per l'emendamento 1.2, che migliora comunque il testo in esame, pur facendo presente al senatore Lorenzi che il Gruppo Alleanza Nazionale non potrà votare a favore, per fedeltà alla propria originaria proposta di riforma.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è accolto.

Il senatore BRIGNONE interviene quindi per annunciare voto favorevole sul proprio emendamento 1.22, recante una diversa articolazione dei

cicli scolastici. Infatti l'obiettivo di far concludere il ciclo di studi secondario per i giovani italiani alla stessa età (18 anni) degli altri giovani europei può essere raggiunto anche senza scardinare completamente l'attuale struttura scolastica. Ritiene quindi possibile mantenere inalterata la durata complessiva del ciclo di studi anticipandone l'inizio al quinto anno di età. La sua articolazione in bienni è suggerita dalla considerazione delle dinamiche reali che caratterizzano lo svolgimento dell'attività didattica. Un altro elemento essenziale dell'emendamento è rappresentato dal raccordo con la formazione professionale, articolata in due livelli.

Il senatore BEVILACQUA annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, compiacendosi nel contempo per l'elevato numero di senatori che partecipano alla seduta.

Il senatore ASCIUTTI, annunciando il voto contrario del Gruppo Forza Italia (che condivide pienamente l'obiettivo di rivalutare la formazione professionale, ma non altre parti dell'emendamento), osserva che il relatore e la maggioranza non hanno fornito ancora alcuna risposta alla proposta da lui formulata ieri, allorché aveva dichiarato la disponibilità del suo Gruppo a ritirare gli emendamenti meno significativi, a fronte di una concreta disponibilità al confronto da parte della maggioranza stessa. Ribadisce che appare irragionevole concludere frettolosamente l'esame di una riforma destinata a produrre effetti di rilievo sulle future generazioni.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è approvato.

Il senatore BRIGNONE annuncia quindi la propria astensione sull'emendamento 1.58, osservando che il testo non scioglie una certa ambiguità fra l'istruzione professionale impartita negli istituti statali e la formazione professionale di competenza regionale.

Il senatore ASCIUTTI ritira allora l'emendamento 1.58, nonché l'emendamento 1.59; annuncia poi voto favorevole sul proprio emendamento 1.35, del quale sottolinea il carattere sostanziale e non meramente formale.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole: la stesura originaria dell'articolo, infatti, è pericolosa, perché assegna allo Stato la competenza a realizzare un sistema di educazione, oltre tutto senza fornire alcuna indicazione quanto ai suoi contenuti. L'emendamento, se non chiarisce tale nodo, quanto meno segnala l'esigenza di fare chiarezza.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di ritirare l'emendamento 1.35.

Sull'emendamento 1.23, dopo un annuncio di voto favorevole del presentatore BRIGNONE, il senatore ASCIUTTI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, critica a sua volta il disegno di legge perché, rivendicando allo Stato una competenza educativa priva di alcun

limite, mette in questione il ruolo della famiglia come sede primaria dell'educazione. Si stupisce che al riguardo i senatori popolari non abbiano nulla da dire.

Il senatore MARRI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, chiedendo di aggiungere la propria firma all'emendamento e stigmatizzando la chiusura della maggioranza anche di fronte alle argomentate proposte dell'opposizione.

Il senatore BRIGNONE, esprimendosi favorevolmente sulla richiesta di aggiungere la firma, fa presente di aver emendato solo il comma 2, poiché il comma 1 fa riferimento alla famiglia.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è accolto.

Il senatore ASCIUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul proprio emendamento 1.36: con tale proposta egli intende aggiungere al testo la indicazione di obiettivi educativi ai quali nessuno potrebbe ragionevolmente opporsi, se non per la volontà di lasciare immutato il disegno di legge. Ricorda poi le forti critiche rivolte a quest'ultimo dalla CISL Scuola nell'audizione informale svoltasi ieri presso la Commissione. Osservando tuttavia che a tali critiche non ha corrisposto una azione di protesta nella scuola e nel Paese, egli esprime il sospetto che tutti i sindacati – confederali e autonomi – siano sostanzialmente costretti ad un atteggiamento di remissività vedendo messi in gioco corposi interessi finanziari e al riguardo menziona il tema dei fondi pensione. Sarebbe davvero grave – conclude – la realtà di un Governo che intimidisce il sistema sindacale.

Il senatore BRIGNONE dichiara che si asterrà, condividendo in linea di principio l'emendamento ma non la sua collocazione.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha proposto una modifica al testo subordinandovi il consenso del Gruppo Alleanza Nazionale, modifica accolta dal presentatore ASCIUTTI, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2000

311^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge, a nome di tutti i componenti della Commissione, parole di benvenuto all'onorevole Aniello Di Nardo, nominato sottosegretario al Ministero delle politiche agricole e forestali, ricordando che in qualità di componente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha già avuto modo in passato di approfondire le tematiche inerenti al mondo agricolo.

Informa inoltre che, come convenuto nella riunione di ieri, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della seduta odierna i due provvedimenti in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale e di pesca, al fine di consentire la pubblicazione degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. - *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDA ed altri. - *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri - *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. - *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), ricordando che sono attesi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3358) *Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, in relazione al nuovo termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge, fissato per martedì 14 dicembre u.s., ricorda che sono stati ritirati tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare precedentemente presentati e allegati al resoconto della seduta del 27 luglio 1999, fatta eccezione per gli emendamenti di iniziativa governativa e di quelli a firma del senatore Bedin ed altri (10.0.6 e 10.0.7), che vengono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna inseriti nel nuovo fascicolo di emendamenti presentati. Ricorda altresì che risultano ancora all'esame della Commissione (in quanto non sono stati ritirati) gli ordini del giorno n. 0/3358/4/9, n. 0/3358/3/9, n. 0/3358/2/9, n. 0/3358/1/9 e 0/3358/5/9, già pubblicati nel resoconto della seduta del 27 luglio 1999, nel corso della quale sono stati altresì illustrati dal presentatore, senatore Germanà.

Ricorda inoltre che su tali nuovi emendamenti sono attesi i pareri delle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU UNA RECENTE DECISIONE DEL COMITATO DI GESTIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E SUI PROBLEMI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE RELATIVI AL MORBO DELLA MUCCA PAZZA

Il presidente SCIVOLETTO richiama l'attenzione della Commissione e in particolare del rappresentante del Governo su una segnalazione che gli è pervenuta da parte di un organismo per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, relativa ad una decisione del Comitato di Gestione per i prodotti ortofrutticoli che avrebbe sospeso la concessione delle restituzioni all'esportazione per tutti tali prodotti con la sola eccezione

delle mele. Nel ricordare la grave situazione in cui versa il comparto ortofrutticolo, contrassegnato da gravi elementi di fragilità e non in grado quindi di assorbire i contraccolpi di ulteriori decisioni negative per il settore, invita il rappresentante del Governo a fornire tempestivamente un'informazione su tale importante questione sin dalla prossima settimana.

Il senatore BUCCI solleva il problema di assicurare piena tutela alla salute dei consumatori, in relazione al grave fenomeno della malattia della «mucca pazza», ricordando il contenzioso in atto fra l'Unione europea e la Francia che non ha accolto l'invito dell'Unione a revocare il blocco all'importazione di tali carni, ricordando altresì che lo stesso *Bundesrat* tedesco ha rifiutato analogamente la revoca di tale embargo. A fronte di nuovi casi scoppiati in Francia, esprime profonda preoccupazione per tale situazione che può nuocere gravemente ai consumatori italiani, in particolare per l'assenza di iniziative adeguate da parte del Governo italiano, invitando il Presidente della Commissione a organizzare, con tempestività, una audizione del ministro De Castro sui problemi legati alla malattia della «mucca pazza» e alla conseguente situazione in atto nell'Unione europea.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il senatore Bucci per la segnalazione, conviene sull'opportunità di tale audizione, da prevedere in tempi possibilmente brevi.

Prende quindi la parola il sottosegretario DI NARDO che, nel ringraziare per le parole di benvenuto, assicura a tutti i componenti della Commissione il proprio personale impegno non solo sulle tematiche testé sollevate, ma complessivamente per l'agricoltura italiana, a favore della quale ha avuto già modo di operare nella sua precedente esperienza alla Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, ribadendo conclusivamente che si occuperà di tali tematiche con forte impegno civile a favore del Paese.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1572, 3355, 3541, 3556 E 3568**

**«Disposizioni in materia di riforma
del Fondo di solidarietà nazionale»**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Fondo di solidarietà)

1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, di seguito denominato «Fondo di solidarietà nazionale», è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, per la tutela del sistema agricolo e agroindustriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali e calamità naturali colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi e arborei e le serre.

2. Le disponibilità finanziarie, di cui al comma 1, sono utilizzate per incentivare la copertura assicurativa dei rischi agricoli secondo procedure e modalità previste dalla presente legge.

3. Nell'ambito delle medesime disponibilità annuali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce entro il 31 gennaio la quota da destinare agli interventi di soccorso nelle aree colpite da eventi calamitosi non assicurabili al mercato agevolato.».

1.11

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese quelle ubicate nelle fasce fluviali di tipo A anche non delimitate da arginature».

1.5

SARACCO, MURINEDDU, BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le strutture aziendali ed extraziendali».

1.8 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le strutture aziendali ed extraziendali».

1.12 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e altre strutture aziendali».

1.7 SARACCO, MURINEDDU, PIATTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro per le politiche agricole» con le altre: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.2 PREDA, *relatore*

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, entro il 31 gennaio dell'anno di inizio del triennio a cui si riferisce il programma nazionale di cui alla lettera a) del presente comma;».

1.9 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «definisce» inserire le seguenti: «, entro il 30 settembre per il triennio successivo,».

1.3 PREDA, *relatore*

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, sulla base di quanto previsto dai programmi regionali, le produzioni e gli eventi esclusi dai predetti interventi contributivi.».

1.6 PIATTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e gli interventi previsti dall'articolo 8».

1.10 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) migliorare la qualità dell'informazione e la tutela dell'assicurato per il progressivo sviluppo del sistema assicurativo agricolo».

1.1

D'ONOFRIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«.....Qualora il programma nazionale non sia approvato entro il termine di cui al comma 2, lettera a), continua ad applicarsi il programma approvato per il triennio precedente.»

1.4

PREDA, *relatore*

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.10

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli interventi di cui alle lettere a) e b) della legge 14 febbraio 1992, n. 185.»

2.5

SCIVOLETTO, BEDIN, SARACCO, MURINEDDU, PIATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«.....individuazione, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, colture, fitopatie, epizozie assicurabili; in mancanza di tale determinazione annuale si applica quanto stabilito per l'anno precedente;».

2.2

PREDA, *relatore*

Sopprimere il comma 2.

2.11

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un programma triennale di interventi approvato entro il 30 giugno per il triennio successivo,

contenente la definizione delle modalità e dei contenuti degli interventi e degli eventuali impegni finanziari integrativi.».

2.3

PREDA, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni professionali agricole ed i consorzi di difesa locali,».

2.8

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma triennale stabilisce, con riferimento ai territori provinciali, anche le garanzie oggetto dei contratti di assicurazione agevolata di cui all'articolo 7, compresi i contratti multirischio e globali e, relativamente a detti contratti, gli eventi, le colture e le fitopatie assicurabili con contributo pubblico.».

2.9

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma triennale stabilisce, con riferimento ai territori provinciali, anche le garanzie oggetto dei contratti di assicurazione agevolata di cui all'articolo 7, compresi i contratti multirischio e globali e, relativamente a detti contratti, gli eventi, le colture e le fitopatie assicurabili con contributo pubblico.».

2.15

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «atmosferiche eccezionali» inserire le seguenti: «a carico di colture e strutture produttive non assicurabili al mercato agevolato, ai sensi della presente legge,».

2.12

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti riferiti al mancato conferimento e alla conseguente riduzione della produzione commercializzata delle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;».

2.1

D'ONOFRIO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti riferiti al mancato conferimento e alla conseguente riduzione della produzione commercializzata delle strutture di raccolta;».

2.4

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) deliberano entro il termine perentorio di 60 giorni la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso. Tale termine è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali, motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti.».

2.13

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'evento stesso.» con le seguenti: «deliberano la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso, nonché gli interventi concedibili entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento stesso.».

2.6

SCIVOLETTO, MURINEDDU, BEDIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa verifica degli effetti degli eventi calamitosi, con proprio decreto, dichiara l'eccezionalità dell'evento nelle aree colpite, individuando gli interventi concedibili sulla base della delibera regionale. Con decreto del Ministro, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, è disposto trimestralmente il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all'articolo 3 e da trasferire alle regioni e alle province autonome. Al trasferimento sui conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate, si provvede mediante giroconto.».

2.7

SCIVOLETTO, PIATTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, con proprio decreto, dichiara l'eccezionalità dell'evento dannoso nelle aree colpite, individua le prov-

videnze concedibili e, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accertate per gli interventi di cui all'articolo 3 e da trasferire alle regioni e alle province autonome. Il piano di riparto è approvato con decreto del Ministro con il quale si dispone anche il trasferimento, tramite giroconto, nei conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate.».

2.14

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per le associazioni dei produttori riconosciute che svolgono attività di impresa, costituite da produttori agricoli, il mancato conferimento da parte dei soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.»

3.5

MURINEDDU, SCIVOLETTO, PIATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e che non rientrino» con la seguente: «rientranti».

3.6

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e che non rientrino» con la seguente: «rientranti».

3.10

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «pari almeno» con le altre: «non inferiore».

Conseguentemente, alla fine della medesima lettera, aggiungere le parole: «e sempre che abbiano registrato un'analogo riduzione di commercializzazione per effetto dei ridotti conferimenti non compensati dall'approvvigionamento sul mercato».

3.9

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della media dei conferimenti da parte dei soci ordinari» inserire le altre: «e della produzione commercializzata».

3.1

D'ONOFRIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della media dei conferimenti da parte dei soci ordinari» inserire le altre: «e della produzione commercializzata».

3.4

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e una conseguente diminuzione della produzione commercializzata».

3.7

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e una conseguente diminuzione della produzione commercializzata».

3.11

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «produzioni zootecniche» inserire le altre: «diverse da quella apistica».

3.3PREDA, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i danni alle produzioni assicurate» con le altre: «nonché i danni alle produzioni effettivamente assicurabili».

3.2

D'ONOFRIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «assicurate» con le altre: «ammissibili all'assicurazione agevolata».

3.8

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «assicurate» con le altre: «ammissibili all'assicurazione agevolata».

3.12

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Art. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino a diciotto mesi», inserire le altre: «, concessi alle aziende agricole socie che presentano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3».

4.2

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino a diciotto mesi», inserire le altre: «, concessi alle aziende agricole socie che presentano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3».

4.3

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro per le politiche agricole» con le altre: «Ministro delle politiche agricole e forestali».

4.1PREDA, *relatore***Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5 - (*Disposizioni particolari in favore delle imprese*) – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole, singole o associate, e delle cooperative e loro consorzi di raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, danneggiate dalle avversità atmosferiche, ai sensi dell'articolo 3, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le misure relative ai contributi, agli interventi creditizi ed esoneri previdenziali, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, e sulla base dei relativi fabbisogni accertati trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Hanno titolo agli interventi del presente articolo e degli articoli 3 e 4, le aziende agricole, singole ed associate che, nell'annata agraria in corso, abbiano stipulato la polizza multirischio aziendale, ai sensi della presente legge.».

5.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed esoneri previdenziali».

5.3

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed esoneri previdenziali».

5.6

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «interventi creditizi ed esoneri previdenziali», inserire le altre: «nella misura minima del venti per cento elevabile al quaranta per cento per le aziende agricole assicurate ai sensi dell'articolo 7,».

5.1

D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Gli esoneri previdenziali sono concessi, a domanda, alle aziende agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, nella misura stabilita dalle regioni da un minimo del venti per cento ad un massimo del quaranta per cento. Le regioni provvedono a versare all'INPS la somma relativa agli esoneri concessi, a valere sulle disponibilità di cui al comma 1.».

5.2

MURINEDDU, BEDIN, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle aziende agricole che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il trenta per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti all'articolo 7, le regioni e le province autonome riconoscono sulle agevolazioni concesse di tipo contributivo e creditizio di cui al comma 1, un aumento pari al dieci per cento.

1-ter. Alle aziende agricole singole e associate in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3, è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del venticinque per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La misura dell'esonero è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. L'esonero è accordato dall'ente impositore

su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

5.4

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle aziende agricole che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il trenta per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti all'articolo 7, le regioni e le province autonome riconoscono sulle agevolazioni concesse di tipo contributivo e creditizio di cui al comma 1, un aumento pari al dieci per cento.

1-ter. Alle aziende agricole singole e associate in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3, è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del venticinque per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La misura dell'esonero è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.«.

5.7

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.6

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere l'articolo.

6.11

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6 - (*Osservatorio*) – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la regione territorialmente competente, sono individuate, per aree omogenee, le colture, le avversità, le fitopatie e le epizozie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

2. Nei successivi sessanta giorni le regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole, sulla base dei dati produttivi rilevati dall'ISTAT, provvedono, con propria delibera, alla individuazione delle rese ordinarie medie di ciascuna coltura, da porre a base di riferimento per la quantificazione del valore assicurabile e per la determinazione del calo di resa a conclusione del ciclo produttivo, ai fini del risarcimento assicurativo.

3. All'aggiornamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 si provvede periodicamente, con le medesime modalità.

4. L'accertamento annuale dei prezzi medi di mercato e delle rese produttive medie ottenute a conclusione del ciclo produttivo nelle aree omogenee del territorio nazionale, è affidato dal Ministero delle politiche agricole e forestali all'ISMEA o ad altro organismo pubblico specializzato, operante in campo agricolo, che provvederà a tali adempimenti, d'intesa con la regione territorialmente competente.».

6.8

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Osservatorio*) – 1. Presso l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge. Tale Osservatorio, avvalendosi dei dati statistici forniti dai sistemi informativi SIAN, ASNACODI, ANIA, studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP effettua il monitoraggio sulle condizioni di accesso al rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissate le modalità di intervento dello Stato, qualora venga superata la soglia di eccesso di rischio.».

6.3

SCIVOLETTO, PIATTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale Osservatorio, avvalendosi dei dati statistici forniti dai sistemi informativi SIAN, ASNACODI, ANIA, studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP effettua il monitoraggio sulle condizioni di accesso al rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo.».

6.1

D'ONOFRIO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale Osservatorio, avvalendosi dei dati statistici forniti dai sistemi informativi SIAN, ASNACODI, ANIA, studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP effettua il monitoraggio sulle condizioni di accesso al rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo.».

6.2

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale Osservatorio studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP effettua il monitoraggio sulle condizioni di accesso al rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo del settore.».

6.7

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale Osservatorio studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali, l'ISVAP effettua il monitoraggio sulle condizioni di accesso al rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo del settore.».

6.10

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio, si fa fronte con gli ordinari stanziamenti del Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.4

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Ai fini della completezza della raccolta dei dati, i consorzi di difesa provvedono a raccogliere i dati assicurativi dei contratti che godono dei benefici previsti dagli articoli 7 e 8 e li trasmettono alla Associazione nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1.».

6.9

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... I Consorzi di difesa, anche in forma associata, possono realizzare programmi di riassicurazione con il contributo del cinquanta per cento calcolato sulla base di parametri determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6».

6.5

BEDIN, PIATTI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Contratti di assicurazione*). – 1. I produttori agricoli singoli, i consorzi di difesa già costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, ad altre forme associate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare, per conto dei propri soci, contratti con società di assicurazioni. Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa delle avversità atmosferiche che determinano la riduzione delle rese produttive oltre l'ordinario rischio d'impresa;

b) il risarcimento per le perdite subite dalle cooperative di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni dei produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una diminuzione dei conferimenti dei soci e della commercializzazione in misura non inferiore al trenta per cento.

2. I contratti possono essere stipulati con società di assicurazione o partecipanti a consorzi di assicurazione e coriassicurazione, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 39/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.

3. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi è commisurato:

a) per le polizze multirischio e globali fino al sessanta per cento della spesa assicurativa riconosciuta ammissibile;

b) per le polizze assicurate in forma associata, il contributo è aumentato del dieci per cento.

4. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi calcolato sulla base di parametri determinati annualmente entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è versato alle regioni e alle province autonome mediante giroconto, ai sensi dell'articolo

2, comma 4, entro sessanta giorni dall'invio al Ministero delle politiche agricole e forestali dei dati relativi delle polizze stipulate e nei successivi trenta giorni il predetto contributo è versato dalle regioni ai soggetti interessati.

5. I parametri di cui al comma 3 sono calcolati in relazione alle tipologie delle polizze, delle garanzie dei prodotti per aree omogenee a livello provinciale, sulla base degli elementi statistici rilevabili dal sistema statistico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1994, n. 194. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere i limiti di cui al comma 5 e la spesa parametrata non potrà superare quella effettivamente sostenuta.

6. Qualora il provvedimento di cui al comma 4 non sia adottato entro il termine perentorio ivi stabilito, il contributo è erogato in base ai parametri relativi all'anno precedente.

7. I produttori agricoli che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni e alle provincie autonome competenti o ad altro ente da esse delegato, entro il 3 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 3.

8. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale o della Provincia autonoma.».

7.36

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. I Consorzi di difesa, o altre forme associate, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:».

7.1

D'ONOFRIO

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. I Consorzi di difesa, o altre forme associate, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:».

7.37

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «I consorzi di difesa» inserire le altre: «od altre forme associate».

7.27

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «I consorzi di difesa» inserire le altre: «od altre forme associate».

7.45 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «, od altre forme associate,».

7.28 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «, od altre forme associate,».

7.44 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «od altre forme associate» con le altre: «le cooperative, loro consorzi e associazioni dei produttori riconosciute di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)».

7.16 PREDA, *relatore*

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «interviene» sopprimere: «prioritariamente».

7.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «tenendo conto delle offerte del mercato assicurativo,».

7.17 PREDA, *relatore*

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «le polizze» sopprimere le parole: «multirischio e globali».

7.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «programmi» inserire l'altra: «regionali».

7.18 PREDA, *relatore*

Sopprimere il comma 4.

7.10 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per un periodo di tre anni, vengono sperimentate forme contrattuali multirischio e globali che prevedono:

a) la copertura degli eventi calamitosi indicati nei programmi regionali;

b) la copertura della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.».

7.29

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per un periodo di tre anni, vengono sperimentati forme contrattuali multirischio e globali che prevedono:

a) la copertura degli eventi calamitosi indicati nei programmi regionali;

b) la copertura della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.».

7.42

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «o provinciale nella provincia autonoma di Trento e di Bolzano».

7.11

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «nella misura» sopprimere la parola: «massima».

7.2

D'ONOFRIO

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «nella misura» sopprimere la parola: «massima».

7.30

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «nella misura» sopprimere la parola: «massima».

7.43

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura del cinquanta per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile

fino al sessanta per cento nelle zone ad alto rischio climatico, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione della regione o provincia autonoma interessate;».

7.31 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura del cinquanta per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al sessanta per cento nelle zone ad alto rischio climatico, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma interessate;».

7.41 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura del cinquanta per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile;».

7.3 D'ONOFRIO

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per le polizze stipulate in forma associata, di cui al comma 1, il contributo è aumentato del dieci per cento.».

7.4 D'ONOFRIO

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per le polizze stipulate in forma associata, di cui al comma 1, il contributo è aumentato del dieci per cento.».

7.21 RECCIA, CUSIMANO

l comma 6, sostituire le parole: «Ministro per le politiche agricole» con le altre: «Ministro delle politiche agricole e forestali».

7.19 PREDA, *relatore*

Al comma 6, sostituire le parole: «sentito l'organismo nazionale» con le altre: «sentiti gli organismi».

7.12 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I consorzi di difesa presentano alle regioni e alle provincie autonome competenti per territorio, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo da erogare, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.».

7.5

D'ONOFRIO

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I consorzi di difesa presentano alle regioni e alle provincie autonome competenti per territorio, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo da erogare, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.».

7.22

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, dalla data dell'inoltro dei dati delle polizze alle regioni e provincie autonome alla materiale erogazione agli aventi diritto del contributo statale, non devono intercorrere più di centoventi giorni.».

7.32

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, dalla data dell'inoltro dei dati delle polizze alle regioni e provincie autonome alla materiale erogazione agli aventi diritto del contributo statale, non devono intercorrere più di centoventi giorni.».

7.40

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 6, inseguire il seguente:

«.....Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'amministrazione dello Stato a versare il contributo direttamente al consorzio di difesa interessato.».

7.13

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «I parametri» *sopprimere le seguenti:* «di cui al precedente comma 5».

7.14

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e dalla banca dati costituita presso l'organismo nazionale» con le altre: «e dalle banche dati costituite presso gli organismi».

7.15

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali ove non esistano dati assicurativi, o questi non sono significativi, per la determinazione dei parametri devono essere sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.».

7.6

D'ONOFRIO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali ove non esistano dati assicurativi, o questi non siano significativi, per la determinazione dei parametri devono essere sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.».

7.23

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali dove non esistano dati assicurativi storici, o questi non siano significativi, per la determinazione dei parametri sono sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese si assicurazione.».

7.25

SCIVOLETTO, MURINEDDU, BEDIN

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali ove non esistano dati assicurativi, o questi non siano significativi, per la determinazione dei parametri sono sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.».

7.33

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali ove non esistano dati assicurativi, o questi non siano significativi, per la determinazione dei parametri sono sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.».

7.39

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «I produttori agricoli» inserire le seguenti: «anche non soci dei consorzi di difesa,».

7.20PREDA, *relatore*

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «, completa dei dati relativi alle polizze stipulate.».

7.34

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «, completa dei dati relativi alle polizze stipulate.».

7.38

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«...Il Consorzio di difesa provvede a rilasciare al proprio associato dichiarazione di avvenuto pagamento della spesa assicurativa di cui alla presente legge. La dichiarazione ha valore probatorio ai fini fiscali.».

7.7

D'ONOFRIO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«...Il Consorzio di difesa provvede a rilasciare al proprio associato dichiarazione di avvenuto pagamento della spesa assicurativa di cui alla presente legge. La dichiarazione ha valore probatorio ai fini fiscali.».

7.24

RECCIA, CUSIMANO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«.....Sono deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i contributi versati ai consorzi di difesa per il pagamento dei premi assicurativi ai sensi del comma 1 o le quote delle polizze assicurative stipulate direttamente dai produttori agricoli, al netto del contributo pubblico.».

7.26

BEDIN, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO, PIATTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«.....Sono deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i contributi versati ai consorzi di difesa a fronte dei contratti assicurativi di cui al comma 1.».

7.35

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«.....Sono deducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i contributi versati ai consorzi di difesa a fronte dei contratti assicurativi di cui al comma 1.».

7.46

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.7

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere l'articolo.

8.15

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «Le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute, i consorzi di difesa di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e altre strutture associative dei produttori agricoli,» *con le altre:* «Le cooperative agricole provinciali, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute che esercitano attività di impresa, i consorzi di difesa di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e loro associazioni.».

8.1

D'ONOFRIO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «le associazioni dei produttori riconosciute» *inserire le altre:* «di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b)».

8.5

PREDA, *relatore*

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «e altre strutture associative dei produttori agricoli» *con le parole:* «e loro associazioni».

8.6

PREDA, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.8

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.16 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I programmi di difesa attiva, proposti e realizzati dai Consorzi di produttori agricoli, di cui all'articolo 7, comma 1, sono approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano».

8.13 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.9 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

8.18 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

8.10 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

8.17 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: «collaborazione» con l'altra: «concertazione».

8.2 D'ONOFRIO

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

8.11 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

8.14 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 6, lettera d), dopo la parola: «conferimenti» aggiungere in fine: «e dalla mancata commercializzazione».

8.3

D'ONOFRIO

Al comma 7, sostituire le parole: «con l'assistenza dei consorzi di difesa, con società di assicurazione» con le seguenti: «in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, con società di assicurazione».

8.4

D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 8.

8.12

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere il comma 8.

8.13

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Programmi di prevenzione e di difesa attiva)

1. Per il contenimento dei costi assicurativi, nelle aree ad alto rischio climatico, possono essere attuati programmi di prevenzione e di difesa attiva a livello territoriale, delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e dalle fitopatie, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I programmi di difesa attiva, proposti e realizzati dai Consorzi di produttori agricoli, di cui all'articolo 7, comma 1, sono approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano».

8.0.1

BEDIN, SCIVOLETTO, PIATTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Programmi di prevenzione e di difesa attiva)

1. Per il contenimento dei costi assicurativi, nelle aree ad elevato rischio climatico, possono essere attuati programmi di prevenzione e di difesa attiva a livello territoriale, delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e dalle fitopatie, integrativi della copertura assicurativa, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I programmi di difesa attiva, proposti e realizzati dai Consorzi di produttori agricoli, di cui all'articolo 6, comma 3, sono approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto i campi di intervento della difesa attiva e le modalità di presentazione ed i criteri di selezione dei progetti.».

8.0.2

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Consorzi di difesa)*. – 1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, possono definire nuovi sistemi di contrattazione delle assicurazioni agricole agevolate. Detti sistemi devono risultare più efficaci per facilitare maggiormente la diffusione del sistema assicurativo e rendere più rilevante il numero di agricoltori ed allevatori assicurati.

2. I consorzi di difesa provvedono a raccogliere i dati assicurativi dei contratti che godono i benefici previsti dagli articoli 7 e 8, li trasmettono per l'inserimento nella banca dati, di cui all'articolo 7, comma 7, alla Associazione nazionale che li acquisisce ai fini della presente legge.

3. Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento sulla base dei parametri di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dal termine fissato per la stipula delle coperture assicurative, salvo congrua-

glio dopo l'approvazione dei conti consuntivi ordinari in relazione alle documentate richieste presentate alle regioni competenti.

4. La riscossione dei contributi consortili per l'alimentazione della Cassa sociale di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere eseguita mediante ruolo con le norme che regolano l'esazione dei tributi non erariali.

5. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio".».

9.8

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*ConSORZI di difesa*). - 1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, possono definire nuovi sistemi di contrattazione delle assicurazioni agricole agevolate. Detti sistemi devono risultare più efficaci per facilitare maggiormente la diffusione del sistema assicurativo e rendere più rilevante il numero di agricoltori ed allevatori assicurati.

2. I consorzi di difesa provvedono a raccogliere i dati assicurativi dei contratti che godono i benefici previsti dagli articoli 7 e 8, li trasmettono per l'inserimento nella banca dati, di cui all'articolo 7, comma 7, alla Associazione nazionale che li acquisisce ai fini della presente legge.

3. Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento sulla base dei parametri di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dal termine fissato per la stipula delle coperture assicurative, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi ordinari in relazione alle documentate richieste presentate alle regioni competenti.

4. La riscossione dei contributi consortili per l'alimentazione della Cassa sociale di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere eseguita mediante ruolo con le norme che regolano l'esazione dei tributi non erariali.

5. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio".».

9.11

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) trova applicazione in tutti gli Enti associativi che percepiscono il contributo dello Stato per la copertura dei rischi agricoli».

9.9

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, possono definire nuovi sistemi di contrattazione delle assicurazioni agricole agevolate. Detti sistemi devono risultare più efficaci per facilitare maggiormente la diffusione del sistema assicurativo e rendere più rilevante il numero di agricoltori ed allevatori assicurati.

1-ter. In presenza di una elevata complessità delle norme assicurative che ostacola gli assicurati nel valutare, a posteriori, la qualità e la congruità delle prestazioni, i consorzi di difesa, di cui al precedente comma, e le loro associazioni possono assumere iniziative per ridurre le carenze e le asimmetrie informative e per vigilare sul pieno rispetto del godimento della garanzia assicurativa da parte dell'assicurato.

1-quater. Per una corretta alimentazione della banca dati, di cui all'articolo 7, comma 7, i consorzi di difesa provvedono a raccogliere i dati assicurativi dei contratti che godono i benefici previsti dagli articoli 7 e 8, li trasmettono alla Associazione nazionale che li acquisisce ai fini della presente legge e quale supporto alla contrattazione.

1-quinquies. L'Associazione nazionale dei consorzi di difesa elabora programmi per la diffusione dell'informazione presso gli agricoltori, promuove studi e ricerche sulla qualità dei prodotti e dei servizi assicurativi di cui alla presente legge. Ai consorzi di difesa che pubblichino periodici attinenti l'attività statutaria sono applicate le riduzioni tariffarie postelegrafoniche previste per le imprese editrici. Sulle spese ritenute ammissibili lo Stato concorre nella misura del 50 per cento con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale.

1-sexies. Al fine di aumentare la capacità assicurativa del mercato italiano, di livellare la volatilità dei risultati annuali e stabilizzare i costi assicurativi, l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa può assumere la gestione di programmi triennali di riassicurazione. Sulla spesa è concesso il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento entro il limite del 2 per cento sul totale della spesa annuale parametrata.

1-septies. Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento sulla base dei parametri di cui all'articolo 7, comma 5, entro il 30 novembre, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi ordinari in relazione alle documentate richieste presentate alle regioni competenti.

1-octies. La riscossione dei contributi consortili per l'alimentazione della Cassa sociale di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970,

n. 364, può essere eseguita mediante ruolo con le norme che regolano l'esazione dei tributi non erariali.».

9.1

D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione della complessità delle norme assicurative, suscettibili di ostacolare i produttori agricoli nella valutazione della qualità e congruità delle prestazioni, i consorzi di difesa, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e le loro associazioni possono assumere iniziative per ridurre le carenze e le asimmetrie informative e per vigilare sul pieno rispetto del godimento della garanzia assicurativa da parte dell'assicurato.

1-ter. Al fine di assumere la capacità assicurativa del mercato italiano, di livellare la volatilità dei risultati annuali e di stabilizzare i costi assicurativi, l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa può assumere la gestione di programmi triennali di riassicurazione. Sulla spesa è concesso il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento entro il limite del 3 per cento sul totale della spesa annuale parametrata.

1-quater. Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento sulla base dei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 7, entro il 30 novembre, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi ordinari in relazione alle documentate richieste presentate alle regioni competenti.

1-quinquies. La riscossione dei contributi consortili per l'alimentazione della Cassa sociale di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere eseguita mediante ruolo con le norme che regolano l'esazione dei tributi non erariali.

1-sexies. Ai consorzi di difesa costituiti ai sensi degli articoli 15, primo comma, e 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano ai fini tributari le disposizioni concernenti gli enti non commerciali ed in modo particolare sugli enti di tipo associativo.».

9.10

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, possono proporre nuovi sistemi di contrattazione delle assicurazioni agricole agevolate. Detti sistemi devono risultare più efficaci per facilitare maggiormente la diffusione del sistema assicurativo e rendere più rilevante il numero di agricoltori ed allevatori assicurati.».

9.4

RECCIA, CUSIMANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... In presenza di una elevata complessità delle norme assicurative che ostacola gli assicurati nel valutare, a posteriori, la qualità e la congruità delle prestazioni, i consorzi di difesa, di cui al precedente comma, e le loro associazioni possono assumere iniziative per ridurre le carenze e le asimmetrie informative e per vigilare sul pieno rispetto del godimento della garanzia assicurativa da parte dell'assicurato.».

9.3

RECCIA, CUSIMANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per una corretta alimentazione della banca dati, di cui all'articolo 7, comma 7, i consorzi di difesa provvedono a raccogliere i dati assicurativi dei contratti che godono i benefici previsti dagli articoli 7 e 8, li trasmettono alla Associazione nazionale che li acquisisce ai fini della presente legge e quale supporto alla contrattazione.».

9.2

RECCIA, CUSIMANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento sulla base dei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 7, entro il 30 novembre di ogni anno, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi ordinari in relazione alle documentate richieste presentate alle regioni competenti.».

9.5

MURINEDDU, BEDIN, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... La riscossione dei contributi consortili per l'alimentazione della Cassa sociale di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere eseguita mediante ruolo con le norme che regolano l'esazione dei contributi non erariali.».

9.6

SCIVOLETTO, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Ai consorzi di difesa costituiti ai sensi degli articoli 15, primo comma, e 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano ai fini tributari le disposizioni concernenti gli enti non commerciali ed in modo particolare gli enti di tipo associativo.».

9.7

BEDIN, PIATTI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «divieto di vendita dei capi o da fitopatie» con le altre: «divieto di vendita dei capi o delle produzioni o da fitopatie conseguenti ad avversità atmosferiche».

10.1PREDA, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «che comportino l'estirpazione degli impianti arborei» con le seguenti: «a coltivazioni vegetali».

10.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «che comportino l'estirpazione degli impianti arborei» con le seguenti: «a coltivazioni vegetali».

10.8

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «impianti arborei» aggiungere le seguenti: «o comunque danni alle produzioni superiori al 30 per cento».

10.4

RECCIA, CUSIMANO

Al comma 2, sostituire le parole: «da infezioni che comportano l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei» con le seguenti: «da epizoozie che comportano l'abbattimento o il divieto di vendita del bestiame o da fitopatie».

10.6

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «da infezioni che comportano l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei» con le seguenti: «da epizoozie che comportano l'abbattimento o il divieto di vendita del bestiame o da fitopatie».

10.7

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei» con le altre: «l'abbattimento del bestiame o l'estirpazione degli impianti arborei».

10.2PREDA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro per le politiche agricole» con le altre: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali».

10.3PREDA, *relatore***Art. 11.**

Sopprimere l'articolo.

11.4

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Norma transitoria*). - 1. Il primo programma triennale nazionale di cui all'articolo 1 deve essere approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi programmi regionali entro 120 giorni dalla predetta data. Fino alla data di entrata in vigore di tali programmi si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.».

11.3

SARACCO, MURINEDDU, BEDIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «normalmente ed in modo continuativo».

11.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «normalmente ed in modo continuativo».

11.7

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consorzi di difesa costituiti ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano le disposizioni concernenti gli enti non commerciali ed in modo particolare il comma 1 dell'articolo 111 del TUIR sugli enti di tipo associativo.».

11.1

D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consorzi di difesa costituiti ai sensi degli articoli 15, primo comma, e 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano le disposizioni concernenti gli enti non commerciali ed in modo particolare il comma 1 dell'articolo 111 del TUIR sugli enti di tipo associativo.».

11.2

RECCIA, CUSIMANO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9» con le seguenti: «gli articoli 3, 4, 6, 8 e 9».

12.2

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9» con le seguenti: «gli articoli 3, 4, 6, 8 e 9».

12.3

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al secondo rigo, dopo le parole: «gli articoli 3» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione di quanto disposto all'articolo 2, lettera a) della presente legge».

12.1

SCIVOLETTO, BEDIN, SARACCO, MURINEDDU, PIATTI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 1.**

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono soppressi».

01.100

GAMBINI

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «che debbono essere comunque preventivamente comunicate alle capitanerie competenti».

1.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «ivi compresi gli agenti giurati della vigilanza» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «Restano ferme le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate».

2.102

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «gli agenti giurati per la vigilanza.» aggiungere infine il seguente periodo: «Restano ferme le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle Amministrazioni interessate».

2.100

IL GOVERNO

Art. 3.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» inserire le altre: «limitatamente ai parchi fluviali e vallivi».

3.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Nomina di agenti giurati di vigilanza*). - 1. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e chiunque vi abbia interesse possono bandire concorso per agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca che saranno mantenuti a spese delle suddette amministrazioni.

2. Hanno titolo a partecipare:

a) i pescatori iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare;

b) i soggetti in possesso di diploma rilasciato da istituti tecnici nautici e dalle scuole professionali marittime;

c) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo conseguito presso gli organi periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali ovvero i detentori di diploma di laurea breve in tecnologia bioalimentare e marine;

e) i soggetti iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare, componenti gli equipaggi di motopesca armati da Società cooperative e da imprese di pesca aderenti alle associazioni di settore legalmente riconosciute.

3. I vincitori dei concorsi debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo".».

4.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: «e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali».

4.1

IL GOVERNO

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio» con le seguenti: «prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli Enti all'uopo istituiti».

4.102BARRILE, *relatore*

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini».

4.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1998, n. 381, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (*Pene per le contravvenzioni*). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *c*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere *d*) e *f*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito, a querela della persona offesa, con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"».

5.100BARRILE, *relatore*

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

«... All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: "del Ministero della Marina mercantile" con le seguenti: "del Ministero delle politiche agricole e forestali"».

5.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 6.

Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire le seguenti: «escluse le navi».

6.100 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, lettera c), dopo la parola: «pre-stabilito» inserire le seguenti: «dall'autorità competente».

6.101 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, lettera d), dopo le parole: «in caso di recidiva» inserire il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».

6.102 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

6.103 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) in caso di recidiva, per violazioni alle ulteriori disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera c), la chiusura dell'esercizio commerciale, il sequestro del veicolo commerciale da sette a dieci giorni aumentabile fino a trenta, in caso di recidiva reiterata».

6.104 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.101 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1998, n. 381, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Sanzioni amministrative accessorie*). - 1. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato;
- b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

2. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì:

a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Qualora la successiva violazione sia commessa mediante l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

b) la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, da parte della competente autorità amministrativa;

3. In caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera b), da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza violazione, la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell'autorizzazione dell'uso delle reti da posta derivante;

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è inoltre disposta l'inammissibilità ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per iniziative strutturali per la durata di tre anni".».

7.100

BARRILE, *relatore*

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.100

BARRILE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali dalla FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino e al coordinamen-

to della gestione della pesca del mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per il 2000, previo accordo ratificato dagli Stati interessati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 6.000 milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

8.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla tutela dell'ecosistema marino e».

8.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Rappresentanza nei Comitati e nelle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. La rappresentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati ed alle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è determinata in rapporto alla loro consistenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione della consistenza di cui al comma 1».

8.0.202

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Elaborazione del Piano nazionale della pesca)*. - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali predispose annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, nonché della situazione economica, sociale ed occupazionale del settore e dello stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano".».

8.0.203

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Misure di accompagnamento sociale)

1. È istituita, per gli anni 2000, 2001 e 2002, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 40.000 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente», dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al fermo biologico della pesca.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.200

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Liquidazione del premio di arresto definitivo)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 e n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, nonché dal regolamento (CEE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno del 1999, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del 50 per cento, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri marittimi di iscrizione.

2. Le priorità di intervento tra i segmenti della flotta peschereccia sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

8.0.201

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ittiturismo)

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico».

8.0.204

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è aggiunto il seguente comma:

"3. Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, secondo le normative e gli istituti contrattuali previsti dalla disciplina marittima, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

8.0.205

BARRILE, *relatore*

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Acquacoltura in acque marine)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e marine"».

8.0.206

CUSIMANO, RECCIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Acquacoltura in acque marine)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e marine"».

8.0.208

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino e al coordinamento della gestione della pesca del mare Mediterraneo, con particolare riferimento al canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per il 2000, previo accordo ratificato dagli Stati interessati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

8.0.207

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 10.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «superiore a 18,38 KW è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di diporto» con le altre: «superiore a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca».

10.100

BARRILE, *relatore*

Al comma 2, sostituire: «18,39 KW» con: «30 KW o a 40,8 CV».

10.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine:

«Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitato in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato».

10.102

BARRILE, *relatore*

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Canone abbonamento alla televisione)

1. La misura dei canoni di abbonamento per la detenzione di apparecchi televisivi dovuta dai titolari di navi da pesca, come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 1998, è equiparata, dall'anno 2000, a quella dovuta dagli abbonamenti ordinari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.200

BARRILE, *relatore*

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Medicinali a bordo di navi da pesca)

1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall'obbligo di detenere a bordo un'attestazione rilasciata dal Direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità».

10.0.201

BARRILE, *relatore*

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole e forestali realizza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all'estero, sulla politica della pesca e dell'acquacoltura».

10.0.202

BARRILE, *relatore*

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

r) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca".».

10.0.6

BEDIN, POLIDORO, ROBOL, PREDÀ

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale";

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

"*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale".».

10.0.7

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Concessioni per pozzi di acqua marina e salmastra)

1. Le concessioni per pozzi di acqua marina e salmastra ad uso acquacoltura sono soggette alla disciplina dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni».

10.0.203

CUSIMANO, RECCIA

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Concessioni per pozzi di acqua marina e salmastra)

1. Le concessioni per pozzi di acqua marina e salmastra ad uso acquacoltura sono soggette alla disciplina dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni».

10.0.204

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

286^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CAPONI propone che, in considerazione dell'indisponibilità del relatore a partecipare alla seduta odierna, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sia rinviato.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI, dopo aver rivolto il proprio augurio di buon lavoro al senatore Palumbo, già Vice Presidente della Commissione, nominato Sottosegretario per gli affari esteri ed al senatore Carpi, che potrà sicuramente fornire alla Commissione l'apporto dell'esperienza maturata nell'espletamento del precedente incarico di Governo, illustra i prossimi impegni della Commissione. Ricorda, in particolare, l'esame dell'affare assegnato sull'attuazione della legge sulle subforniture, l'esame del documento sulla società Sviluppo Italia e dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria nn. 4339 e 4336-*quater*. Per quanto riguarda, in particolare il disegno di legge sulla brevettabilità delle biotecnologie propone di procedere allo svolgimento della audizione dei rappresentanti della Feder-

chimica, del Consiglio Nazionale consumatori ed utenti, del Comitato per la bioetica, delle associazioni ambientaliste, dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato sulla biosicurezza. Conferma l'intenzione di organizzare un incontro pubblico sulla materia delle biotecnologie finalizzato a favorire il confronto delle diverse competenze e posizioni. Propone, infine, di ascoltare, al più presto, il nuovo Ministro dell'industria sui programmi e l'attività del Dicastero.

Il senatore MACONI ritiene che le audizioni sul disegno di legge sulle biotecnologie dovrebbero riguardare anche i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori.

Il senatore DEMASI dichiara di concordare con le proposte del Presidente. Ritiene che occorrerebbe affrontare con priorità l'esame della attuazione della legge sulle subforniture e procedere alle audizioni sulle biotecnologie anche in accordo con la Commissione agricoltura. Comunica, poi, di aver richiesto, con una lettera al Presidente, lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle cause del processo di de-industrializzazione in atto nelle regioni del Mezzogiorno ed in particolare in Campania. Considera opportuno, infine, sollecitare l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge, da tempo approvato in Commissione, sugli agenti assicurativi.

Il senatore LARIZZA ricorda che anche il disegno di legge sulla navigazione satellitare è stato approvato dalla Commissione diversi mesi or sono e deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Il presidente CAPONI assicura che solleciterà l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei disegni di legge approvati dalla Commissione negli scorsi mesi. Per quanto riguarda la proposta di indagine conoscitiva sulla de-industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno, si riserva di valutarla più approfonditamente, anticipando però un consenso di massima. Concorda, infine, sulla proposta avanzata dal senatore Maconi con riferimento alle audizioni concernenti il disegno di legge sulle biotecnologie.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

409^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese e Caron.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARE ASSEGNATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore Michele De Luca, illustra il seguente schema di risoluzione:

«La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si intende dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva CE del Consiglio n. 97/81 del 15 novembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (ad essa allegato), concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, in funzione degli obiettivi della non discriminazione e della facilitazione del *part time*, esprime un giudizio complessivamente positivo su tale atto, in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva (e dall'accordo che essa intende attuare) – in uno con la funzione promozionale dell'occupazione, che il *part time* é destinato ad assolvere (anche) nel nostro paese (l'attuale 8 per cento, che può apparire una percentuale modesta in confronto ad altre realtà, come l'Olanda, dove il 38 per cento degli occupati sono lavoratori *part time*, rappresenta peraltro il punto d'arrivo di una tendenza evolutiva costante).

Ai fini di una più efficace formulazione del testo normativo, si formulano le seguenti osservazioni e proposte:

1. Sul piano del metodo c'è da domandarsi, in primo luogo, perché mai la prospettata attuazione della direttiva non sia stata parimenti preceduta dall'*avviso comune* delle parti sociali – analogamente a quanto è stato già fatto con riferimento ad altra direttiva (93/104 CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e, comunque, nel rispetto del metodo concertativo imposto dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione – sebbene nel nostro ordinamento non possa essere affidato alle stesse parti sociali «*il compito di mettere in atto*» direttive in materie sociali (ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del trattato di Amsterdam), non avendo i contratti collettivi efficacia *erga omnes*.

2. Sempre sul piano del metodo, si osserva che, in coerenza con la direttiva comunitaria da attuare, la bozza di decreto legislativo in esame reca soltanto la disciplina del lavoro a tempo parziale (*part time*); ne risulta ribadita una frammentazione, nel nostro ordinamento, della disciplina in materia di orario di lavoro e, più in generale, dei tempi di vita e di lavoro che, se, nella specie, garantisce la conformazione tempestiva del nostro ordinamento alla direttiva comunitaria nella stessa materia del lavoro a tempo parziale (*part time*), pone però in generale problemi di coerenza con evidenti esigenze sistematiche e di coordinamento (non solo) temporale tra tematiche ed istituti diversi della complessa materia dei tempi e dell'orario di lavoro. Si segnala, a tale proposito, che mentre ancora pende dinanzi alla Camera dei deputati un disegno di legge delega (AC 4753, d'iniziativa del Governo, e connesse proposte d'iniziativa parlamentare) – concernente la disciplina generale ed organica in tema di orario – ed è in corso d'approvazione definitiva dinanzi al Senato un testo normativo unificato (A.S. 4275 ed altri connessi) – recante *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città* – risultano definitivamente approvate la disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali (decreto legge n.335, convertito dalla legge n.409 del 1998) e due normative separate in tema di lavoro notturno (articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e il decreto legislativo di attuazione della delega conferita dal comma 2 dello stesso articolo 17).

3. Suscita perplessità la funzione meramente residuale che l'articolo 1 della bozza di decreto legislativo assegna alla nozione legale di orario normale (di cui all'articolo 13, comma 1, legge n. 196 del 1997 e all'articolo 1, primo comma, regio decreto legge n.692 del 1923, convertito dalla legge n. 473 del 1925), mentre conferisce ai contratti collettivi – dei quali precisa livello ed agenti contrattuali – un ruolo prioritario allo stesso fine; la disciplina legale, di carattere generale – che propone una nozione di orario normale inderogabile (quaranta ore settimanali e otto ore giornaliere), contestualmente dando facoltà ai contratti collettivi nazionali di

«stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno» – sembra più favorevole per i lavoratori rispetto alla nozione – accolta dalla bozza di decreto legislativo – che, sia pure al limitato fine della definizione di lavoro a tempo parziale (*part time*), affida la determinazione della stessa durata alla contrattazione collettiva e, solo in via residuale, alla legge; né può essere trascurato che la stessa direttiva (clausola 6 del citato accordo ad essa allegato) consente agli stati membri di «mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli (per i lavoratori) rispetto a quelle previste dal presente accordo».

Pertanto, lo stato italiano potrebbe «mantenere» - anche in funzione della definizione di lavoro a tempo parziale (*part time*) - la nozione generale di orario normale e tale obiettivo potrebbe essere agevolmente perseguito mediante la soppressione del riferimento esplicito alla funzione meramente sussidiaria della nozione legale di orario normale contenuta nella bozza di decreto legislativo, e l'assegnazione della definizione di *part time* alla contrattazione collettiva; ne risulterebbe, infatti, garantito – in dipendenza, appunto, della soppressione di qualsiasi riferimento alla funzione meramente sussidiaria della legge - il rispetto del limite inderogabile da questa stabilito ai sensi della normativa vigente. La garanzia che risulterebbe così assicurata dalla legge, renderebbe forse superflua, poi, l'individuazione puntigliosa di livelli ed agenti contrattuali, apparendo sufficiente il generico rinvio ai «contratti collettivi di lavoro» – previsto dalla definizione vigente di *part time* (di cui all'articolo 5 D.L.726, convertito in L. 863 del 1984) – oppure al contratto collettivo applicato al «lavoratore a tempo pieno comparabile», in maggiore coerenza con la previsione della direttiva comunitaria e della convenzione OIL n. 175/94 in tema di *part time*.

La soluzione ora prospettata, peraltro, dispenserebbe dall'affrontare in questa sede il problema – posto dalla bozza di decreto legislativo – concernente la legittimazione a stipulare contratti collettivi aziendali e, segnatamente, il tipo di partecipazione o, comunque, di coinvolgimento – insieme, ovviamente, alle rappresentanze sindacali in azienda – dei «sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato»: la bozza parla, infatti, di «assistenza» – come l'articolo 5, comma 1 del testo unificato (AC 136 e connessi), in materia di diritti delle rappresentanze sindacali, approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei Deputati – mentre parla di «contitolarità» il testo (dello stesso articolo 5, comma 2) approvato dall'Assemblea della Camera.

4. L'evidente connessione per materia consiglia di segnalare la permanente inattuazione, da un lato, dello stesso articolo 13 della legge n. 196 del 1997 – laddove (commi 2 e seguenti) affida ad un decreto ministeriale l'incentivazione della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e dello stesso *part time*, in funzione promozionale dell'occupazione – ed il permanente ritardo, dall'altro, nella ratifica della ricordata conven-

zione OIL n. 175/94 in tema di *part time*, sebbene preceda (di tre anni) la direttiva comunitaria nella stessa materia e ne anticipi molti dei principi.

5. L'articolo 2, comma 1, della bozza in titolo dispone che il datore di lavoro dia comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla direzione provinciale del lavoro, nel termine di quindici giorni. In relazione all'intervenuto trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di collocamento, sembrerebbe preferibile, invece, prevedere che destinatario dalla comunicazione predetta sia il servizio competente per territorio, e che essa debba essere trasmessa entro il termine stabilito dalla disciplina generale sul collocamento (cinque giorni, nel testo attualmente in corso d'approvazione definitiva).

6. All'articolo 3, la previsione di lavoro supplementare e straordinario e di *clausole elastiche* – innovativa rispetto alla disciplina vigente – introduce una significativa flessibilizzazione e, con essa, un contributo alla perseguita facilitazione dello sviluppo del *part time*. La flessibilizzazione prospettata, tuttavia, va subordinata a condizioni, cautele e limiti inderogabili – in coerenza con precisi indirizzi della Corte costituzionale (sentenza n.210 del 1992) – anche per evitare il rischio di *discriminazioni indirette* – paventato dalla relazione che accompagna la bozza di decreto legislativo – in dipendenza dell'esclusione dall'accesso al *part time*, che *clausole illimitatamente elastiche* potrebbero determinare per un gran numero di soggetti, prevalentemente donne, che si verrebbero a trovare nell'impossibilità di conciliare la prestazione lavorativa con altri impegni (familiari o, parimenti, di lavoro) e, quindi, anche di integrare la propria retribuzione per garantirne (ai sensi dell'articolo 36 della costituzione) la sufficienza ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia (si veda, in proposito, la citata sentenza n.210 del 1992 della Corte costituzionale).

Opportunamente, quindi, il lavoro supplementare – nel *part time orizzontale* – é subordinato (comma 1 dell'articolo 3) alla previsione, nel contratto collettivo, di causali obiettive e limiti quantitativi (numero massimo di lavoro supplementare in ragione di anno e per ogni giornata) – ma sarebbe forse opportuno fissare un *tetto massimo* alla stessa contrattazione, in proporzione del *tetto* previsto per il lavoro a tempo pieno (*full time*) – nonché al consenso del lavoratore (comma 3 dello stesso articolo 3), comminando la maggiorazione retributiva (del 50 per cento) – per il lavoro supplementare eccedente detti limiti – e demandando ai contratti collettivi la determinazione di «*criteri e modalità*» per assicurare al lavoratore a tempo parziale (*part time*), su richiesta del medesimo, «*il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale*».

7. Con riferimento alle disposizioni che figurano all'articolo 4, si osserva che, nel silenzio della nuova disciplina, deve ritenersi confermata

l'opinione diffusa in base alla quale gli emolumenti non connessi alla durata della prestazione lavorativa (quali indennità di trasporto, di trasferta, di mensa) sono dovuti in misura integrale al lavoratore a tempo parziale (*part time*).

8. All'articolo 7 suscita perplessità il rinvio alla contrattazione collettiva per l'eventuale estensione di tutte le disposizioni del decreto legislativo all'intero settore agricolo – senza la distinzione tra operai ed altre categorie di lavoratori (che si può ricavare dal combinato disposto del comma 7 dell'articolo 13 della legge n.196 del 1997 e del comma 15 dell'articolo 5 del decreto legge n. 726, convertito in legge n.863 del 1984) – non apparendo tale rinvio giustificato, almeno nei termini generali prospettati, da specificità del settore agricolo, appunto, in relazione all'intera disciplina del *part time*. Andrebbe considerata, invece, la specificità del settore trasporti – per quanto riguarda il regime degli orari – per escludere l'applicabilità della disciplina del *part time*, mentre andrebbe prevista una disciplina specifica della stessa materia per il pubblico impiego (mediante rinvio al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche).

9. Con riferimento all'articolo 9, in materia di disposizioni previdenziali, si pone il problema di valutare l'opportunità di *legificare* – in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali – orientamenti di giurisprudenza (quale Cassazione, sentenza n. 1141 del 10 febbraio 1999), in tema di indennità di disoccupazione e trattamenti analoghi (indennità di mobilità, assegno per lavori socialmente utili). Pertanto il diritto relativo compete ai lavoratori a tempo parziale del tipo sia orizzontale che verticale – in proporzione alla differenza tra le ore lavorate e quelle previste per in rapporto di lavoro a tempo pieno – alle medesime condizioni stabilite per il caso di dimissioni volontarie, attesa la *volontarietà* del *part time*; ci si riferisce in primo luogo all'iscrizione nelle liste di collocamento (od il suo equipollente, nei servizi per l'impiego riformati), allo scopo di dimostrare la *involontarietà* della disoccupazione negli *intervalli non lavorati* da indennizzare.

Tali essendo le considerazioni relative al merito del provvedimento, la Commissione conclusivamente sottolinea che, non essendo prevista dalla norma di delega (articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998) l'espressione di un parere formale delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto, con la presente risoluzione si esprimono indirizzi e valutazioni relativamente non già al consueto schema, approvato dal Consiglio dei ministri, bensì ad una bozza di decreto legislativo predisposta dallo stesso Ministero. Si auspica pertanto che, attraverso l'adozione di idonee misure legislative (eventualmente riconsiderando il termine di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 400 del 1988), venga garantito in modo generalizzato il controllo parlamentare sull'esercizio delle deleghe conferite al Governo».

Il senatore ZANOLETTI sottolinea l'importanza e la complessità della materia trattata, considerando anche i benefici che possono derivare in termini di incremento dell'occupazione dall'estensione del *part time*. Per questo motivo, anche a nome degli altri gruppi politici della minoranza, chiede che la Commissione disponga di più tempo, rispetto ai termini assai ristretti indicati nella seduta di ieri, per discutere ed elaborare la propria posizione relativamente al provvedimento in titolo. A tale proposito, fa presente che un confronto più meditato ed approfondito consentirebbe di elaborare una risposta adeguata all'apprezzabile iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che, sia pure in assenza di una specifica previsione normativa relativa all'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sull'atto di esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 25 del 1999, ha ritenuto comunque opportuno acquisire sul provvedimento in titolo l'avviso delle Camere.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Zanoletti che già nella seduta di ieri è stato affrontato il tema dell'organizzazione della discussione sul provvedimento in titolo. In tale occasione, si è preso atto di quanto comunicato dal sottosegretario Morese, circa l'intenzione del Governo di varare il decreto legislativo sul lavoro a tempo parziale entro il del 20 gennaio, termine indicato nella direttiva comunitaria per l'adeguamento dell'ordinamento interno degli Stati membri dell'Unione europea. Pertanto, se la Commissione non intende rinunciare a formulare un indirizzo utile ai fini delle decisioni che il Governo assumerà entro tale scadenza, è necessario concludere l'esame nella seduta odierna. Pur comprendendo i motivi della richiesta del senatore Zanoletti, osserva che il relatore, nell'ampia esposizione preliminare svolta nella seduta di ieri, ha offerto numerosi e importanti elementi per la discussione e la deliberazione della Commissione.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha espresso un forte disagio per il perpetrarsi di una situazione – già palesatasi in occasione dell'esame in terza lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio – caratterizzata sempre più spesso dalla mancanza del tempo necessario per approfondire la riflessione sui provvedimenti all'esame del Parlamento, il senatore MULAS osserva che nella seduta odierna i senatori dell'opposizione, con grande senso di responsabilità, hanno assicurato il numero legale, anche al fine di procedere speditamente nella discussione, ma i tempi indicati dal Presidente non sono tali da consentire un esame adeguato all'importanza del provvedimento all'esame. Il relatore stesso ha evidenziato limiti e carenze del testo trasmesso dal Ministro del lavoro, dimostrando che l'esigenza di approfondimento e riflessione accomuna tutti i gruppi presenti in Commissione, indipendentemente dalla collocazione politica.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Mulas, fa presente che l'assegnazione del provvedimento in titolo è inter-

venuta a ridosso della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie natalizie, e che l'esame di esso è iniziato con la prima seduta utile dopo la ripresa. In tale circostanza, pur tenendo conto delle esigenze manifestate, occorre però considerare che il rinvio sollecitato dai senatori Mulas e Zanoletti comporterebbe, di fatto, la rinuncia ad esprimere un indirizzo utile ai fini delle ulteriori deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio dei Ministri. Per l'avvenire, comunque, è certamente auspicabile che i termini previsti per legge in ordine alla trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo – ove sia previsto il parere parlamentare su di essi – vengano rigorosamente osservati dal Governo.

Il senatore LAURO lamenta il persistente atteggiamento dilatorio e reticente del Governo, che non ha informato le competenti sedi parlamentari sull'esito della trattativa aperta con le parti sociali relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale – trattativa evidentemente fallita – ed elude questioni essenziali, come quella relativa alla pubblicazione dei bilanci sindacali, posta con il disegno di legge n. 4159, all'esame della Commissione. Considerata tale situazione, egli ritiene necessario, prima di procedere nella discussione, che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti sul provvedimento in titolo e, in particolare, sulla posizione che le parti sociali hanno adottato o intendono adottare. Chiede pertanto che la Commissione si esprima sulla proposta già avanzata dai senatori Zanoletti e Mulas, e che fa sua, di sospendere l'esame dell'affare assegnato in titolo, rinviandone la prosecuzione nelle sedute da convocarsi nella prossima settimana.

Con riferimento ai richiami del senatore Lauro sulla concertazione con le parti sociali, il sottosegretario MORESE chiarisce che il testo del provvedimento sul lavoro a tempo parziale che il Ministro del lavoro ha trasmesso alle Camere non sarà oggetto di ulteriori modifiche adottate in sede di concertazione tra le parti sociali. Eventuali correttivi e modifiche verranno introdotti soltanto in relazione agli indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il PRESIDENTE avverte che la questione sospensiva posta dal senatore Lauro verrà posta ai voti.

Contro la questione sospensiva prende quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI, il quale ricorda preliminarmente che si sta esaminando uno schema di decreto legislativo sul quale la legge di delegazione non richiede l'espressione del previo parere parlamentare e che comunque il Ministro ha ritenuto di dover sottoporre al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti. Stante l'imminente scadenza del termine del 20 gennaio, e la possibile sconvocazione della seduta già convocata per domani mattina, in seguito alle decisioni adottate oggi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, che, per la settimana corrente, si concluderanno con la se-

duta odierna, un rinvio della discussione equivarrebbe alla rinuncia ad esprimersi in merito ad una questione sulla cui rilevanza tutti i Gruppi politici concordano. L'esposizione preliminare svolta nella seduta di ieri dal relatore e lo schema di risoluzione presentato offrono inoltre elementi più che sufficienti per un adeguato approfondimento.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del senatore Lauro di rinviare alle sedute che saranno convocate nella prossima settimana il seguito della discussione e la deliberazione sullo schema di risoluzione illustrato dal relatore.

La proposta risulta respinta.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nella discussione e dà quindi la parola al senatore Mulas.

Il senatore MULAS osserva preliminarmente che l'apprezzabile intenzione manifestata dal Ministro di acquisire sullo schema di decreto legislativo in titolo l'avviso delle Camere, malgrado l'assenza di una specifica previsione in tal senso nella legge di delegazione, risulta nei fatti vanificata dalla esiguità del tempo a disposizione della Commissione per discutere su una materia molto complessa. Inoltre, come ha ricordato anche il relatore, la disciplina dell'orario di lavoro è fortemente frammentaria e su importanti parti di essa la discussione politica e parlamentare è tuttora aperta. Peraltro, non sempre il Parlamento è adeguatamente informato sulle intenzioni e sulle iniziative del Governo: ad esempio, nulla è stato comunicato alle Camere dall'Esecutivo circa i contenuti del documento sulle iniziative che si intendono assumere in materia di occupazione, ultimamente indirizzato ai competenti organismi dell'Unione Europea.

Sullo schema di decreto legislativo in titolo vi sono molte osservazioni da svolgere, anche per quel che riguarda l'aspetto formale. All'articolo 1, comma 2, ad esempio, il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale appare generico e dovrebbe essere integrato con un richiamo alle organizzazioni sindacali di categoria, mentre appare improprio prevedere che le rappresentanze sindacali aziendali stipulino accordi con l'assistenza dei sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale applicato. Più che di assistenza, infatti, dovrebbe parlarsi di stipula congiunta, poiché le rappresentanze sindacali aziendali sono articolazioni organizzative del sindacato stesso. Incongruo, e probabilmente ridondante, appare poi il riferimento alla legge n. 230 del 1962, di cui al comma 4 dello stesso articolo 2. Analoghe perplessità desta la formulazione dell'articolo 3, il cui comma 2 dovrebbe essere semplificato, mentre al comma 9 dello stesso articolo 3 occorrerebbe precisare che il consenso del lavoratore allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con la previsione delle clausole elastiche di cui al comma 7, deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, contestuale al con-

tratto di lavoro, sopprimendo, dopo la parola «scritto,» la parola «anche», che figura nel testo in discussione. Invece della espressione «denuncia» contenuta al comma 10 e seguenti dello stesso articolo 3, appare poi preferibile, in quanto più chiara, l'uso della parola «disdetta». Lo stesso termine dovrebbe essere usato, per evidenti motivi di omogeneità, in luogo dell'espressione «ripensamento» contenuto al comma 11. Al comma 14 l'espressione «centri per l'impiego» dovrebbe essere sostituita con l'altra «centri preposti all'impiego».

L'articolo 4, relativo al principio di non discriminazione, dovrebbe essere integralmente riformulato: si dovrebbe affermare il diritto del lavoratore a tempo parziale a ricevere un trattamento non inferiore a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori di pari livello occupati a tempo pieno e riproporzionato in relazione all'orario effettuato. La contrattazione collettiva nazionale dovrebbe stabilire condizioni specifiche per l'accesso ad alcuni istituti economici e giuridici, subordinandolo, eventualmente, alla prestazione di un orario minimo ovvero al conseguimento di una certa anzianità di servizio. L'enunciazione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 dovrebbe essere integrata nel senso di chiarire che il rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce «di per sé» – tale inciso dovrebbe essere aggiunto – giustificato motivo di licenziamento. Si dovrebbe inoltre prevedere che la stipula dell'accordo di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 possa avvenire anche con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale alla quale il lavoratore è iscritto o alla quale conferisce apposita delega; la convalida, poi, dovrebbe essere di competenza del centro territoriale preposto all'impiego e non, come recita la bozza in titolo, della direzione provinciale del lavoro. Al comma 4, il termine previsto del giugno 2000 appare eccessivamente ottimistico.

Al comma 2 dell'articolo 8 la previsione della corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno appare eccessivamente generica, e destinata ad incrementare il contenzioso in materia di accertamento giudiziale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale.

Vi sono poi aspetti più di merito, sempre relativi allo schema di decreto legislativo in titolo, molti dei quali sono stati segnalati dalle parti sociali. Oltre a numerose obiezioni mosse alla formulazione del comma 2 dell'articolo 1, si è rilevato da più parti che l'articolo 3 entra eccessivamente nel dettaglio sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale e sulla disciplina del lavoro supplementare, dello straordinario e delle cosiddette clausole elastiche, sottraendo spazio all'autonomia collettiva; sarebbe inoltre opportuno disciplinare meglio le facoltà del datore di lavoro di modificare l'assetto e la durata della prestazioni a tempo parziale. All'articolo 8, oltre ai rilievi già espressi, occorre rivedere la soluzione accolta nel testo dello schema di decreto legislativo all'esame, circa l'automaticità della conversione del rapporto di

lavoro in rapporto a tempo pieno qualora vi sia incertezza sulla durata della prestazione lavorativa. Tale soluzione, infatti, contrasta con i più recenti orientamenti giurisprudenziali che subordinano la conversione del rapporto all'accertamento della volontà effettiva delle parti. Infine, la sanzione prevista al comma 4 dell'articolo 8, in caso di mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente dell'assunzione a tempo parziale da parte del datore di lavoro, appare eccessivamente onerosa.

Nel complesso, tuttavia, non si può negare che lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale contiene parti ampiamente condivisibili e che recepiscono in modo fedele lo spirito e la lettera dalla direttiva comunitaria. Ove i rilievi formulati fossero integralmente accolti, pertanto, si potrebbe pervenire ad un provvedimento più snello e certamente più efficace.

Il senatore LAURO sottolinea preliminarmente il carattere strategico dello strumento del *part time* per promuovere la riduzione della disoccupazione, che permane in Italia a livelli intollerabilmente alti, specie fra le fasce più giovani della popolazione.

L'iniziativa del Governo oggetto dell'odierno esame risponde con ogni evidenza a prevalenti considerazioni di facciata. Il testo che è stato elaborato non appare infatti idoneo a promuovere quell'espansione della quota di occupati in regime di *part time* che è indicata come obiettivo del provvedimento, in modo peraltro assai generico, in difetto di ogni quantificazione percentuale. Risultano inoltre carenti le indicazioni circa le modalità ed i tempi con i quali tale obiettivo andrà perseguito.

Le soluzioni normative adottate dal Governo appaiono inoltre suscettibili di determinare confusione in tema di rapporto fra le fonti legislative e quelle contrattuali in materia di orario di lavoro, con riferimento in particolare alla nozione di «orario normale».

Vi è poi da considerare con rammarico il ruolo meramente formale riservato nell'*iter* di elaborazione della normativa delegata alle competenti Commissioni parlamentari, che sono state investite dell'esame del testo soltanto dopo il nulla di fatto registratosi in sede di confronto sullo stesso oggetto con le organizzazioni sindacali.

In tale contesto, appare indispensabile definire un complesso di incisive proposte di modifica, tali da rendere la nuova normativa effettivamente in grado di garantire un forte incremento del ricorso al *part time*. Poiché lo schema di risoluzione messo a punto dal relatore sembra allo stato eludere i principali nodi che si presentano in tale settore, ritiene opportuno sottoporre alla votazione della Commissione uno schema di risoluzione alternativo, i cui contenuti passa ad illustrare, riservandosi di procedere alla relativa formalizzazione, ove necessario, nel prosieguo della seduta.

Con riferimento, in primo luogo, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, appare opportuno inserire, dopo la previsione per la quale nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può

avvenire a tempo pieno o a tempo parziale, una specificazione nel senso che si avrà riguardo a periodi di durata determinata o indeterminata.

Per quanto riguarda il successivo comma 2, lettera *a*), appare inopportuna la previsione dell'assistenza dei sindacati, mentre al comma 4 il riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 230 per le assunzioni a termine sembra eccessivamente limitativo.

All'articolo 2, comma 1, andrebbe soppressa la previsione in virtù della quale il datore di lavoro è tenuto ad informare delle assunzioni a tempo parziale e del ricorso al lavoro supplementare le rappresentanze sindacali aziendali.

Suggerisce pertanto di sopprimere il secondo periodo di tale comma, anche in considerazione dell'opportunità di ricondurre il ruolo delle organizzazioni sindacali all'ambito loro proprio, superando una situazione che le vede attributarie di anacronistici privilegi, come quello dell'esonero dagli ordinari obblighi di contabilità.

All'articolo 3, suggerisce di modificare i commi 2, 3, 4 e 5, recanti disciplina delle modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale, del lavoro supplementare, del lavoro straordinario e delle clausole elastiche, la cui formulazione appare ispirata a criteri di eccessiva rigidità. In particolare, con riferimento al comma 3 dell'articolo in questione, non appare giustificata la previsione per la quale l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato, e l'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Al comma 4, andrebbe limitata la maggiorazione sull'importo della retribuzione dovuta in relazione al lavoro supplementare nella misura del 20 per cento, mentre al comma 5 occorrerebbe sopprimere, dopo le parole «rapporto di lavoro a tempo parziale», le seguenti «di tipo verticale».

Sottolinea poi l'opportunità della soppressione dei successivi commi 6, 7 e 8, come pure dell'ultimo periodo del comma 9. Andrebbero poi soppressi tutti i restanti commi dello stesso articolo 3, ad eccezione del comma 15.

Con riferimento all'articolo 4, non appare condivisibile il ricorso alla formula del lavoratore «a tempo pieno comparabile», mentre al comma 2, lettera *a*), sembra suscettibile di generare confusione l'elenco degli istituti in relazione ai quali il lavoratore a tempo parziale dovrà vedersi attribuiti i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile.

All'articolo 5, è opportuno inserire, al primo periodo del comma 1, una specificazione nel senso che il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce «di per sé» giustificato motivo di licenziamento. Al secondo periodo dello stesso comma, inoltre, andrebbe soppressa la disposizione che contempla l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale per la predisposizione dell'accordo fra le parti relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro, di-

sposizione che collide manifestamente con il dichiarato obiettivo dello snellimento delle procedure.

Suggerisce poi di sopprimere il comma 2 dello stesso articolo, come pure il secondo e il terzo periodo del successivo comma 3.

All'articolo 6, appare opportuno sopprimere il comma 2, il quale, prevedendo il computo dei lavoratori a tempo parziale, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, si ispira ad un anacronistico indirizzo di sostegno indiscriminato dell'attività sindacale. Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo al settore agricolo, appare opportuno sopprimere il riferimento ai sindacati comparativamente più rappresentativi, in luogo del quale andrebbero considerati i sindacati riconosciuti a livello europeo; al riguardo, ricorda che sono già operanti numerose organizzazioni sindacali rispondenti a tale tipologia, che hanno già concluso numerosi contratti.

Con riferimento all'articolo 8, recante disciplina dei profili sanzionatori, appare opportuna la soppressione del quarto periodo del comma 1, come pure del comma 3.

Ritiene con ciò di aver illustrato la sua proposta di risoluzione, alternativa a quella presentata dal relatore.

Il PRESIDENTE, in relazione ai lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono altri senatori che intendono intervenire nella discussione, dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore Michele DE LUCA dà atto preliminarmente al senatore Lauro della fondatezza di taluni rilievi da lui espressi circa le soluzioni normative adottate dal Governo in tema di rapporto fra le fonti legislative e quelle contrattuali in materia di orario di lavoro, con riferimento in particolare alla nozione di «orario normale».

Per quanto riguarda gli altri rilievi critici formulati dal senatore Lauro, non ritiene giustificato promuovere una modifica dell'impianto del provvedimento, che appare nel suo complesso condivisibile. Ciò vale, in particolare, rispetto all'ipotesi di aumentare il grado di flessibilità dei meccanismi previsti per il ricorso al *part-time*, che sembra già notevolmente elevato.

Il PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta formulata dal senatore LAURO, si dichiara disponibile a considerare come risoluzione alternativa a quella predisposta dal relatore le risultanze dell'intervento da lui svolto in sede di discussione, precisando che lo schema di risoluzione predisposto dal relatore verrà comunque sottoposto per primo al voto.

Il senatore MULAS esprime rammarico per il venir meno della possibilità di un contributo dell'opposizione ad una migliore stesura del testo del provvedimento da parte del Governo, quale sarebbe potuto derivare dall'esame di uno schema di risoluzione alternativo formalmente redatto.

In risposta ad un quesito del senatore LAURO, il PRESIDENTE fa presente che non vi è luogo, nelle presenti condizioni, all'applicazione del comma 3 dell'articolo 50 del Regolamento, concernente la trasmissione delle risoluzioni all'Assemblea.

Avverte quindi che si passerà alla votazione delle risoluzioni.

Il senatore RUSSO SPENA, nell'annunciare la sua astensione sulla proposta di risoluzione predisposta dal relatore, sottolinea come la tematica del *part-time* rivesta un ruolo strategico per l'organizzazione del lavoro, in un contesto segnato da forti elementi di ambiguità e confusione, anche all'interno della maggioranza, quale si è determinato in rapporto all'iniziativa referendaria promossa contro una serie di fondamentali conquiste dello stato sociale.

Lo strumento del lavoro a tempo parziale, in luogo di presidio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, secondo una concezione «alta» della flessibilità, che persegue un migliore equilibrio fra i tempi di vita e quelli di lavoro, rischia di diventare un veicolo di precarizzazione, contribuendo così al processo di *deregulation* che si sta affermando sul mondo del lavoro.

Appare inoltre improprio invocare un drastico aumento della quota degli occupati in regime di *part-time* prendendo a riferimento l'esperienza di altri paesi, come ad esempio l'Olanda, nei quali tale quota si colloca su livelli sensibilmente più alti di quelli italiani. Si tratta infatti di modelli fortemente caratterizzati dall'ampiezza e dall'organicità dei servizi dello stato sociale, ciò che facilita notevolmente l'utilizzo di tale modalità di espletamento della prestazione lavorativa per finalità di maggiore tutela dei lavoratori, laddove la valenza dell'istituto è destinata a cambiare radicalmente in un contesto, come quello italiano, segnato dalla labilità della rete sociale.

Per tali ragioni, appare improprio e velleitario perseguire l'obiettivo di un rilevante aumento dei livelli occupazionali attraverso un massiccio ricorso allo strumento del *part-time*, il cui utilizzo dovrebbe essere orientato piuttosto ad un miglioramento del rapporto fra i tempi di vita e i tempi di lavoro.

Su tali tematiche, è auspicabile una ripresa di progettualità nell'ambito della sinistra, se non altro in risposta all'attacco selvaggio al quale si trovano sottoposte fondamentali conquiste dello stato sociale ad opera dei *referendum* sottoposti attualmente al giudizio della Corte Costituzionale.

In conclusione, ribadisce la sua astensione sulla proposta di risoluzione del relatore.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO sulla proposta di risoluzione del relatore, il senatore LAURO interviene per dichiarazione di voto contraria sulla medesima risoluzione, e favorevole sulla proposta di risoluzione da lui presentata.

Al riguardo, osserva come la disciplina dello svolgimento del lavoro supplementare, identificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo come quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro ed entro il limite del tempo pieno prefigurata dal provvedimento, rimuova solo formalmente il divieto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 863 del 1984. Infatti il lavoro supplementare potrebbe essere svolto unicamente in presenza di causali oggettive individuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c*), dal contratto collettivo, il che non rappresenta quindi che un ampliamento modesto della facoltà già attualmente prevista, tenuto conto che il lavoro supplementare può essere previsto dai contratti collettivi purché espressamente giustificato con riferimento a specifiche esigenze organizzative. Va poi rilevato che il prestatore di lavoro potrebbe, sulla base della nuova normativa, rifiutare di svolgere la prestazione supplementare senza incorrere in sanzioni disciplinari, in patente contrasto rispetto alla disciplina applicabile ai lavoratori a tempo pieno. In luogo di tali previsioni, andrebbe introdotta una disciplina ispirata a quella recentemente adottata in materia di lavoro straordinario nelle imprese industriali alla stregua dell'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 335 del 1998. Si tratterebbe di prevedere che siano i contratti collettivi a stabilire, per i lavoratori *part-time* il numero massimo di ore supplementari o, in difetto di previsione, che sia la stessa legge a stabilire un «tetto».

Appare inoltre opportuna la soppressione tanto del «diritto di consolidamento» che della previsione dell'esonero da responsabilità disciplinare per il lavoratore che rifiuti lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare.

In ordine alle cosiddette clausole elastiche, ricorda che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 1992, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 863 del 1984, nella parte in cui non richiederebbe che la distribuzione dell'orario di lavoro sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, anche nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata. Il giudice di rinvio aveva fatto riferimento, nel sollevare la questione, all'interpretazione delle disposizioni in oggetto fornita dalla Corte di Cassazione, per effetto della quale era stato ritenuto che nel contratto di lavoro a tempo parziale non fosse necessario determinare, oltre alla durata unitaria, anche la dislocazione temporale della prestazione lavorativa e che di conseguenza fosse legittima l'apposizione di clausole elastiche con le quali le parti si limitino a determinare la durata del periodo lavorativo, senza specificarne la dislocazione. La sentenza della Corte Costituzionale ha

sconfessato tale interpretazione, nel senso di escludere il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta. La Corte ha inoltre precisato che deve essere anche esclusa l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscono al datore di lavoro un simile potere.

Alla stregua dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, deve ritenersi che sarebbe costituzionalmente illegittima una previsione di legge che ammettesse la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale con i quali i contraenti si limitino a stabilire la quantificazione della prestazione, senza predeterminarne in alcun modo l'inizio e la fine. La Corte ha invece ammesso che il datore di lavoro e il lavoratore possano concordare una modifica dell'orario di lavoro pattuito, con la conseguenza che risulta perfettamente legittimo che il datore di lavoro ed il lavoratore concordino orari di volta in volta diversi. Sarebbe invece illegittima la modifica dell'orario di lavoro concordato adottata unilateralmente dal datore di lavoro senza previo assenso della controparte.

La Corte Costituzionale ha ritenuto al riguardo sufficiente che la prestazione di lavoro sia collocata entro coordinate temporali predeterminate o oggettivamente predeterminabili.

In sostanza la Corte non preclude la possibilità di futuri interventi di riforma che consentano al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa entro una fascia temporale predeterminata, previo consenso del lavoratore, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, a condizione che sia previsto un congruo preavviso a favore del lavoratore. Dalla stessa sentenza si desume l'ammissibilità di un intervento legislativo che assicuri la possibilità per i contratti collettivi di prevedere la variabilità della collocazione temporale, fatto salvo l'obbligo del preavviso al lavoratore.

In tale contesto, va osservato come invece la bozza di decreto legislativo all'esame ammetta che i contratti collettivi possano prevedere clausole elastiche in ordine alla collocazione temporale della prestazione, determinando condizioni e modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare la collocazione stessa. Si tratta di un'apertura chiaramente insufficiente, perché non idonea a garantire la possibilità al datore di lavoro di modificare l'orario concordato, ad esempio, in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive. D'altra parte, i pur modesti margini di elasticità sono vanificati dallo stesso provvedimento nella parte in cui è attribuito al lavoratore un diritto di ripensamento sul consenso già prestato.

Appare quindi opportuna una modifica della previsione di tale diritto di ripensamento, come pure del diritto ad una maggiorazione retributiva in caso di variazione dell'orario concordato. A tale ultimo riguardo, infatti, una volta che il lavoratore abbia espresso, alla stipula del contratto, la disponibilità a variare la collocazione della prestazione, la possibilità di rifiutare tale mutamento deve essere ammessa soltanto per casi eccezionali e rispondenti ad esigenze obiettive di carattere familiare o di tutela della salute.

Fa rinvio poi per gli altri profili di criticità del testo trasmesso dal Governo alle considerazioni da lui precedentemente svolte nella discussione, ribadendo in conclusione il suo voto contrario alla proposta di risoluzione del relatore, e favorevole alla proposta alternativa precedentemente illustrata.

Intervenendo per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sullo schema di risoluzione predisposto dal relatore, il senatore MULAS osserva che la totale chiusura manifestata dai Gruppi politici della maggioranza nei confronti dei rilievi e delle proposte dei Gruppi di minoranza ha reso più difficile ed aspro il confronto, ed ha, nella sostanza, impedito di indicare al Governo i correttivi realmente idonei a migliorare il testo definitivo del provvedimento. La chiusura frettolosa della discussione ha infatti impoverito il confronto, e di fatto dalla Commissione non verrà quel sostegno in termini di critica e di proposta – per il quale si sono impegnati a fondo i Gruppi della minoranza – che pure il Ministro del lavoro aveva sollecitato con l'invio di un testo sul quale, come è stato più volte ricordato, non è prevista l'espressione di un parere parlamentare. Malgrado tale difficoltà, i Gruppi politici dell'opposizione non hanno fatto mancare un ampio e argomentato contributo alla discussione, anche se l'atteggiamento di chiusura della maggioranza ha impedito di pervenire ad una deliberazione realmente meditata e completa. Il senatore Mulas si esprime infine favorevolmente sui contenuti della proposta di risoluzione che il senatore Lauro ha illustrato nel suo intervento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva lo schema di risoluzione predisposto dal relatore Michele De Luca.

Il PRESIDENTE avverte che l'esito della precedente votazione preclude quella sulla proposta di risoluzione prospettata dal senatore Lauro nel suo intervento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO chiede ragguagli sull'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana, sottolineando l'opportunità che, anche in conformità a principi di correttezza, nel corso delle sedute non ci si discosti dalla scansione degli argomenti quale è definita nello stesso ordine del giorno. Auspica inoltre che non sia ulteriormente differito il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4159, in materia di rendiconti dei sindacati, per effetto dell'inserimento all'ordine del giorno di nuovi provvedimenti non concordati in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

Dopo aver segnalato come non risultano ancora essere stati trasmessi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente i prescritti pareri

sullo stesso disegno di legge n. 4159 e sugli emendamenti ad esso riferiti, chiede che il Governo sia richiamato a riferire senza ulteriore indugio sull'ordine del giorno n. 400, da esso accolto in sede di esame del disegno di legge n. 3593 ed a rispondere alle interrogazioni da lui già sollecitate.

Il PRESIDENTE fa presente innanzitutto al senatore Lauro che l'ordine del giorno della Commissione ricomprende tutti gli argomenti che appaiono suscettibili di essere trattati nell'arco della settimana ferma restando la facoltà della Presidenza di modificarne la successione quando ciò sia richiesto dal corretto e proficuo andamento dei lavori. Fa presente inoltre che l'inserimento all'ordine del giorno di provvedimenti del Governo sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi entro determinate scadenze non può che essere disposto con la massima tempestività, in conformità di una prassi costante, prescindendo dalle intese in sede di Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda i rimanenti rilievi formulati dal senatore Lauro, assicura che sarà sollecitata l'espressione dei pareri per il disegno di legge n. 4159, e ricorda di aver già sollecitato il Governo a riferire sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 gennaio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

293^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

- (68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*
- (217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*
- (546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*
- (2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzochin ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2000.

In apertura di seduta il presidente CARELLA rivolge un saluto di bentornato al senatore Martelli che, terminato l'incarico governativo, rientra a far parte della Commissione.

Comunica quindi, scusandosi a suo nome, che il sottosegretario Bettoni Brandani lo ha informato della propria impossibilità ad essere presente alla seduta odierna per urgenti motivi familiari. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sembra preferibile, una volta chiusa la discussione generale, rinviare lo svolgimento delle repliche ad altra seduta.

Il senatore CAMPUS, a nome di Alleanza Nazionale, rimarca la gravità della mancata presenza del rappresentante del Governo in una seduta nella quale era stato chiaramente e puntualmente previsto lo svolgimento delle repliche, essendo ormai quasi esaurita la discussione generale. Tale assenza non può trovare giustificazione con i pur comprensibili motivi personali addotti dal sottosegretario Bettoni Brandani, quando si abbia presente che il Dicastero della sanità dispone di ben tre sottosegretari, oltre al Ministro che peraltro egli stesso ha avuto modo di incontrare in Senato nella giornata odierna e che dunque ben poteva essere presente in Commissione. L'atteggiamento del Governo è tanto più inaccettabile poiché mette a repentaglio il rispetto della precisa cadenza temporale con la quale la Commissione si era impegnata a procedere nell'*iter* dei disegni di legge in titolo. Peraltro, proprio allo scopo di risparmiare tempo prezioso, nulla osta a che il relatore svolga oggi la sua replica.

Il senatore Campus osserva inoltre che la Commissione può ugualmente, pur in assenza del Governo, assumere oggi le decisioni concernenti l'eventuale svolgimento di audizioni informali e la scelta del testo base sul quale procedere: chiede pertanto che tale proposta sia posta ai voti, una volta conclusa la discussione generale.

In un breve intervento il senatore BRUNI propone di sospendere la seduta e richiedere in via urgente l'intervento del Governo.

Il senatore DI ORIO rileva come, per quanto concerne l'iter dei disegni di legge relativi alla procreazione medicalmente assistita, si stiano con tutta evidenza innescando comportamenti che si pongono al limite del rispetto della normale prassi parlamentare. Infatti, lo svolgimento di audizioni è sempre stato concesso senza alcuna difficoltà in tutte le occasioni in cui è stato richiesto anche soltanto da un singolo senatore, e talvolta, come nel caso dei disegni di legge concernenti la disciplina dei farmaci, si è consentito di svolgere audizioni supplementari dopo quelle inizialmente previste. Quanto alla richiesta del senatore Campus di procedere pur in assenza del Governo, va osservato che tale modalità dovrebbe apparire inusuale e inopportuna proprio al richiedente, che in tante altre occasioni ha sottolineato l'esigenza funzionale della presenza del Governo per un corretto svolgimento dei lavori della Commissione. In conclusione, il senatore Di Orio ritiene che l'esame di una disciplina normativa di particolare rilievo e delicatezza come quella in esame non possa che essere svolto con il dovuto approfondimento, nel pieno rispetto della normale prassi parlamentare; né può trovare spazio, per un'evidente ragione di salvaguardia del ruolo del Senato, l'argomentazione in base alla quale la Commissione non dovrebbe procedere a nessuna audizione poiché queste sono state già acquisite presso la Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il senatore TOMASSINI il quale ricorda come, nel tentativo di dissipare il clima di reciproche diffidenze che senza dubbio caratterizza la discussione sui disegni di legge in materia di procreazione artificiale, la Commissione aveva stabilito – prendendo atto dell'indicazione fornita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in materia di tempi entro i quali licenziare il provvedimento per l'Assemblea – di concludere nel corso della corrente settimana la discussione generale. In quest'ottica Forza Italia non ha mai opposto un categorico rifiuto allo svolgimento di audizioni, ma si è limitata a sottolineare l'esigenza di rispettare i tempi di massima indicati per l'esame del testo normativo. La sua parte politica non può tuttavia non rimarcare la gravità dell'assenza del Governo nella seduta odierna, che se da un lato mette a rischio il rispetto dei tempi pattuiti, dall'altro non trova alcuna plausibile giustificazione, dal momento che il Ministero della sanità vanta ben tre sottosegretari.

Il presidente CARELLA, relatore alla Commissione, al fine di recuperare un costruttivo spirito di collaborazione prospetta la seguente scansione temporale dei lavori: nella seduta odierna potrebbe concludersi la discussione generale e potrebbe essere assunta la decisione in merito alle eventuali audizioni informali, le quali potrebbero essere svolte nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 gennaio in sede di Ufficio di presidenza allargato e aperto alla partecipazione di tutti i senatori interessati; giovedì 20 potrebbero essere svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente Carella, rispondendo ad un quesito del senatore Monteleone, precisa che l'utilità delle eventuali audizioni ha riferimento soprattutto ad aspetti tecnico-scientifici delle problematiche connesse alla procreazione medicalmente assistita e potrebbe trovare riscontro in eventuali riformulazioni dell'articolato.

Il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sulla proposta testè avanzata dal Presidente, che si caratterizza per buon senso ed equilibrio, mediando opportunamente tra l'esigenza di rispettare i tempi dell'esame e quella di un dovuto approfondimento del tema.

Il senatore CAMPUS fa presente che Alleanza Nazionale non nega in via di principio l'opportunità delle audizioni, ma è contraria a qualsiasi ritardo nell'*iter* del disegno di legge anche perché le tematiche connesse sembrano in questo caso essere state sufficientemente approfondite. Propone comunque, in via alternativa rispetto alla proposta avanzata dal Presidente, di svolgere le audizioni informali nella giornata di lunedì 17 e nella mattinata di martedì 18 gennaio.

Il senatore ZILIO, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, concorda sulla proposta avanzata dal Presidente, che permette di procedere in tempi comunque accelerati all'esame di un testo di legge la cui urgenza è assolutamente innegabile.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta precedentemente formulata dal presidente Carella.

Il presidente CARELLA avverte che l'elenco delle audizioni sarà stilato dall'Ufficio di presidenza allargato che si riunirà al termine della seduta.

Ricorda quindi che era in corso la discussione generale.

Il senatore ZILIO formula le proprie congratulazioni alla senatrice Bettoni Brandani – pur rammaricandosi per la sua assenza nella seduta odierna – per la conferma nell'incarico di Sottosegretario, ed esprime compiacimento per la nomina del senatore Lavagnini, già componente della Commissione, a Sottosegretario di Stato per l'interno. Ricorda quindi che il senatore Lavagnini ha fornito un rilevante contributo alla discussione in corso, sia in quanto presentatore di due disegni di legge sia con l'intervento svolto in discussione generale, ai cui contenuti si richiama integralmente.

La procreazione medicalmente assistita è tema che interpella le scienze in via prioritaria rispetto alle conoscenze scientifiche, ove si sposi una visione nella quale l'etica abbia la prevalenza sugli aspetti scientifici, pur meritevoli di attenta considerazione. In base a tale impostazione, i senatori del Partito Popolare sostengono la convinzione che

non tutto ciò che è tecnologicamente possibile sia di per sé lecito ed eticamente giusto: di qui l'esigenza di varare tempestivamente una chiara e precisa disciplina di legge al fine di regolare una situazione che non è esagerato definire di emergenza e di caos. Le problematiche connesse con la procreazione artificiale toccano i fondamenti stessi della civile convivenza e coinvolgono la tutela dei diritti fondamentali della persona ed in particolar modo il rispetto dei soggetti più deboli. A tale ultimo riguardo speciale rilievo riveste l'esigenza di assicurare un'efficace tutela ai diritti del nascituro, ispirata al dettato degli articoli 2 e 3 e da 29 a 32 della Carta costituzionale, in una prospettiva che trova un'ispirazione forte nella cultura della e per la vita.

Occorre pertanto assicurare non solo il diritto della coppia ad avere un figlio, ma anche e soprattutto il diritto del nascituro – che nel caso di specie è il soggetto debole della cui salvaguardia la legge deve farsi prioritariamente carico – ad avere una famiglia: in questo senso è necessario capovolgere quella mentalità, purtroppo pericolosamente diffusa, che vede nel concepito non un soggetto di diritti propri ma un mero oggetto di diritti altrui. Su tali temi, peraltro, non può certo risultare cogente il richiamo a legislazioni di altri Paesi, a meno che non si voglia dar corso ad una sorta di complesso di inferiorità esterofilo, peraltro in questo caso del tutto ingiustificato, visto che legislazioni permissive, come quella del Regno Unito, sono attualmente oggetto di riconsiderazione. Per quanto in particolare concerne la fecondazione omologa, non può inoltre essere trascurato che tale tecnica ha raggiunto risultati positivi ormai nell'80 per cento dei casi.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, pur con l'ombra rappresentata dall'ammissione delle coppie di fatto – le quali forniscono minori garanzie di stabilità rispetto a quelle unite in matrimonio – alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, risulta nel complesso soddisfacente per quanto concerne le esigenze sopra richiamate. Risulta dunque urgente e necessaria una sollecita approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, giacché in alternativa vi è il concreto rischio di allungare i tempi e di far naufragare l'approvazione di una legge che invece è assolutamente indispensabile al fine di impedire il perpetuarsi di un mercato selvaggio in un delicatissimo settore che coinvolge da vicino i diritti fondamentali della persona.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(4329) BEDIN e MONTICONE – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4204) BETTAMIO – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge n. 4204, n. 4210 e n. 4241 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4329)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 4329 con i disegni di legge n. 4204, n. 4210 e n. 4241 e di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Esame)

Il presidente BEDIN illustra la proposta di indagine in titolo la quale è volta, da un lato, a consentire alla Giunta di acquisire degli elementi di informazione per approfondire l'esame dell'affare assegnato sulla stessa materia su cui è relatore il senatore Besostri e, dall'altro, a fornire un contributo informativo ai rappresentanti italiani nell'organismo incaricato di

redigere il progetto di Carta dei diritti fondamentali. A tale proposito vi sono stati dei contatti preliminari con il Presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati – la quale si accinge a richiedere la necessaria autorizzazione – per definire l'ipotesi di programma. Tale programma, anche sulla base dei suggerimenti formulati dal senatore Manzella e dall'onorevole Melograni, rappresentanti effettivi del Parlamento nel suddetto organismo, dovrebbe includere l'audizione dei membri competenti del Governo, del rappresentante del Presidente del Consiglio nell'organismo incaricato di redigere la Carta, professor Flick, del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali, di rappresentanti del Parlamento europeo e di esperti di diritto costituzionale. Onde evitare sovrapposizioni con le altre attività parlamentari le audizioni si potrebbero svolgere in un numero limitato di giornate all'inizio o alla fine della settimana.

Su invito del Presidente, il senatore MANZELLA espone le problematiche emerse nell'ambito dei primi incontri del suddetto organismo. Si riscontra, in primo luogo, la proposta di alcuni paesi, fra cui l'Italia, volta a procedere all'individuazione dei diritti civili, politici e sociali da tutelare e, successivamente, alla definizione degli strumenti di garanzia e delle forme di raccordo con la Corte di giustizia delle Comunità europee, da un lato, e con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, dall'altro. Il Consiglio d'Europa, da parte sua, ha opportunamente sottolineato l'esigenza di evitare inutili duplicazioni. L'indagine conoscitiva della Giunta e della Camera potrebbe seguire un analogo percorso, approfondendo in una prima fase la configurazione dei diritti, con particolare riferimento all'aggiornamento dei diritti tradizionali in relazione all'affermazione di nuove esigenze quali la tutela dell'ambiente, della salute e della riservatezza. In una fase successiva potrebbero essere approfonditi aspetti procedurali e istituzionali quali il valore sostanziale da attribuire ai diritti indicati nella Carta.

L'oratore osserva infine che il Presidente dell'organismo incaricato di redigere la Carta, Herzog, ed il Vice Presidente Jansson, designato dai Parlamenti nazionali, hanno sollecitato la trasmissione da parte dei rappresentanti dei vari paesi membri di rapporti o pareri elaborati da esperti di diritto. Al riguardo il senatore Manzella, ritenendo che una presa di posizione debba essere più opportunamente elaborata in una sede politica o istituzionale, sottolinea come l'indagine in titolo possa offrire un utile contributo anche a tal fine.

Il senatore BESOSTRI chiede chiarimenti sull'elenco dei giuristi da audire sottolineando l'esigenza di ascoltare anche un processualista, quale il professor Sacerdoti, onde approfondire i profili connessi all'impatto della Carta europea sulle procedure penali, civili e amministrative.

L'oratore osserva altresì come l'espressione su questa materia di un parere non appare lo strumento più opportuno per una presa di posizione del Parlamento. Al riguardo sarebbe preferibile l'adozione di un atto

quale una mozione o una risoluzione concordata fra i due rami del Parlamento.

Il senatore Besostri rileva inoltre come un utile contributo al dibattito potrà essere offerto dal documento finale che dovrà presentare in qualità di relatore sull'affare assegnato concernente la stessa materia.

Il senatore MUNGARI ravvisa in una mera catalogazione di diritti, senza la puntualizzazione degli strumenti di tutela, un esercizio che rischia di essere sterile. Al riguardo è emersa peraltro una crescente omogeneità fra gli Stati membri in merito al riconoscimento dei diritti fondamentali mentre il vero problema è quello di chiarire la configurazione giuridica della nuova Carta europea.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti al senatore Manzella sulla procedura che si prospetta a livello comunitario – evidenziando la distinzione fra un procedimento costituente, che si autolegittima, e una revisione o integrazione dei Trattati esistenti – e propone di includere fra gli esperti da audire l'ex Presidente della Corte costituzionale Granata.

Il senatore BETTAMIO conviene sulle osservazioni del senatore Mungari concernenti l'esigenza di concentrare l'attenzione sul valore giuridico da attribuire alla Carta, giacché sulla ricognizione dei diritti esiste già presumibilmente, un ampio consenso.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si unisce alle considerazioni del senatore Bettamio sull'importanza di chiarire la valenza giuridica e politica della Carta e condivide anche le osservazioni del senatore Besostri, in merito all'opportunità di una formale presa di posizione del Parlamento.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea la centralità dell'individuazione delle sanzioni connesse al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta e paventa i rischi derivanti dall'affermazione di una diversa giurisprudenza nell'ambito dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Il senatore MANZI, sottolineando la complessità della discussione odierna, che prefigura un dibattito ancora più articolato in sede europea, rileva la difficoltà di giungere a risultati concreti e conviene tuttavia con l'opportunità di una presa di posizione concertata fra i due rami del Parlamento.

Il senatore BESOSTRI osserva che la redazione di una Carta non correlata a strumenti di tutela rischia di costituire un mero manifesto di intenzioni. Come evidenziato dall'intervento del senatore Manzella, la definizione di un chiaro obiettivo politico non preclude poi l'adozione di un atteggiamento tattico più flessibile, che consenta il raggiungimento di un compromesso in sede europea. La questione dell'individuazione dei nuovi diritti non assume peraltro un carattere secondario in quanto è dif-

fusamente riconosciuta l'esigenza di un aggiornamento dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.

Per quanto attiene ai rapporti con il Consiglio d'Europa, rilevando come la Corte di Strasburgo sia già oberata dalle cause pendenti – tra cui una parte non trascurabile riguarda l'Italia – l'oratore ritiene che il riconoscimento di un carattere di suprema istanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche in rapporto agli organismi giurisdizionali comunitari, addirittura ne faciliterebbe l'attività. A tale proposito si pone anche l'esigenza di modificare le pertinenti disposizioni del Consiglio d'Europa, che attualmente consentono il ricorso alla Corte di Strasburgo solo al termine dei procedimenti giurisdizionali nazionali. Un tale quadro di strumenti di garanzia assicurerebbe una giurisprudenza uniforme in Europa, evitando il riproporsi di una nuova frattura dopo la caduta del muro di Berlino. Dal punto di vista metodologico l'oratore propone infine di far precedere le audizioni dei suddetti esperti dalla trasmissione di quesiti specifici, onde imprimere la massima efficacia all'indagine conoscitiva.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in titolo ed individua tra le questioni da approfondire quella del diritto alla conoscenza, strettamente correlato ad un analfabetismo di ritorno che caratterizza coloro che non hanno familiarità con i più moderni strumenti tecnologici.

Il senatore GASPERINI, premesso che i diritti fondamentali sono già riconosciuti nei documenti delle Nazioni Unite e nella Carta europea dei diritti dell'uomo, esprime le proprie perplessità sull'opportunità di rivolgersi a degli esperti per individuare il catalogo dei diritti giacché questo è un compito che spetta tipicamente al potere politico. I tecnici del diritto possono essere semmai coinvolti in un secondo momento, per approfondire aspetti procedurali e di coordinamento.

Il senatore MANZELLA rileva come la discussione che si è svolta nella Giunta riproponga fedelmente i diversi termini del dibattito che emergono a livello europeo. Dal punto di vista italiano, in particolare, in un'ottica europeista appare evidente il sostegno per l'adozione di specifici strumenti di tutela giurisdizionale che prefigurerebbero una sorta di quadro costituzionale. Si deve tuttavia tener conto che altri paesi evidenziano come gli strumenti di garanzia previsti dai rispettivi ordinamenti costituzionali, uniti alle disposizioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, costituiscono un quadro giuridico sufficiente, non meritevole di ulteriori integrazioni. Tali paesi preferirebbero pertanto l'elaborazione di una dichiarazione solenne, che non vincoli gli Stati membri. Una discussione preliminare su tali aspetti rischierebbe dunque di bloccare l'attività dell'organismo incaricato di redigere la Carta suddetta. L'avvio dell'indagine in titolo consentirebbe in conclusione di approfondire sia la questione dell'enucleazione dei nuovi diritti – come la tutela della riservatezza, con

esperti come il professor Rodotà – sia gli aspetti procedurali, su cui potrebbe essere invitato a riferire il professor Conso, ivi incluse le forme di raccordo con le Corti europee esistenti. La suddivisione di tale percorso in due fasi costituisce pertanto un aspetto tattico.

Il senatore CORRAO evidenzia l'esigenza di ascoltare anche rappresentanti di Università dell'Italia meridionale.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'utilità di ampliare le audizioni anche ai Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale prescritto, pone in votazione la proposta di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, a partire dal prossimo 7 febbraio, secondo il programma di massima esposto, i cui dettagli saranno definiti dall'Ufficio di presidenza d'intesa con i rappresentanti della Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento, onde chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48.

La Giunta approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI*

(C. 6666 Governo) DL 502/99: Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, riferisce che il decreto-legge in esame rappresenta un «provvedimento ponte» destinato a dare una copertura normativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000, data della definitiva soppressione dell'Albo nazionale dei costruttori, e il momento di entrata in vigore del regolamento, previsto dalla legge-quadro sui lavori pubblici (cosiddetta legge Merloni), in materia di qualificazione professionale delle imprese appaltatrici di opere pubbliche. Ricorda che nella corrente legislatura la normativa sui lavori pubblici, riformata con la legge n. 415 del 1998 (cosiddetta Merloni *ter*), sta per avere completa definizione attraverso l'emanazione sia del regolamento generale di attuazione della legge n. 109 del 1994, sia del menzionato regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 8 della legge Merloni. Quest'ultimo regolamento, già vagliato dalle Commissioni di merito, contiene tra l'altro una normativa transitoria consistente in una disciplina per il passaggio graduale al nuovo sistema di qualificazione delle imprese, che sarà imperniato sulle SOA (società organismi di attestazione), società di diritto privato autorizzate dall'*Authority* per i lavori pubblici previo parere di una commissione consultiva di cui fanno parte anche rappresentanti regionali. Il decreto-legge riprende il testo del regolamento, emendato sulla base delle osservazioni suggerite dalle Commissioni di me-

rito, dando così immediata efficacia alle relative disposizioni ed evitando il vuoto normativo che sarebbe stato determinato, dopo il 1° gennaio, a causa dei tempi tecnici necessari per l'emanazione del regolamento.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, la relatrice rammenta che la legge n. 109 del 1994 è stata a suo tempo oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 482 del 1995) che ha statuito l'illegittimità della disposizione, contenuta nell'articolo 1, che rendeva vincolanti per le regioni tutte le norme della legge medesime anziché le sole disposizioni di principio richiedenti un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Poiché fra queste ultime rientra anche la qualificazione degli appaltatori, il decreto-legge appare in linea con il riparto di competenze tra Stato e regioni. Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel preannunciare a nome di alleanza nazionale voto favorevole sulla proposta della relatrice, non può però non rilevare che la necessità di intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza dipende dal notevole ritardo con cui il Governo ha inteso affrontare il tema della regolamentazione attuativa della legislazione di un comparto assai importante quale è quello dei lavori pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEY-NAZ pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

(Testo unificato C. 888, C. 2803, C. 3893, C. 4838, C. 5838 Governo, C. 5847) Asili nido

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luisa De Biasio Calimani (DS-U), *relatore*, riferisce che il testo in esame, che unifica vari progetti di legge di iniziativa parlamentare e il disegno di legge C. 5838 del Governo, costituisce una vera e propria legge-quadro sui servizi per la prima infanzia (destinati ai bambini dai tre mesi ai tre anni). Essa assume particolare rilievo per l'ordinamento delle regioni e degli enti locali. Infatti, già con la legge n. 1044 del 1971 alle regioni fu demandata la legislazione in materia di edilizia e gestione degli asili nido. Successivamente, con la legge n. 698 del 1975, che disponeva lo scioglimento dell'Opera nazionale maternità e infanzia, venivano trasferiti ai comuni i compiti amministrativi relativi agli asili nido, riconoscendo alla legislazione regionale competenza concorrente.

Ricorda che con la recente riforma amministrativa l'assetto delle competenze, così come appare delineato in termini generali per il settore dei servizi sociali negli articoli da 128 a 134 del decreto legislativo n. 112/98, prevede che allo Stato fissi gli obiettivi della politica sociale,

nonché – previa consultazione della Conferenza unificata – definisca gli standard dei servizi sociali, mentre agli enti locali compete l'erogazione delle prestazioni e la creazione della rete dei servizi sociali. Alle regioni spettano compiti ordinamentali, di programmazione e di coordinamento.

La relatrice passa quindi ad illustrare il testo unificato, che consta di diciassette articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I delinea il sistema dei servizi per la prima infanzia. L'articolo 1, rubricato principi generali, indica l'oggetto della legge e il ruolo del sistema degli asili-nido come fattore che concorre alla realizzazione del diritto alla formazione. Il comma 2 rinvia al riparto delle competenze di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, per quanto non previsto dalla legge. Prevede inoltre a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome un obbligo di adeguamento ai principi desumibili dalla legge. L'articolo 2 configura il sistema dei servizi per la prima infanzia come la risultante di tre tipi di servizi (nidi d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali), regolati sulla base di alcuni criteri generali (integrazione dei servizi, diritto di accessibilità, partecipazione delle famiglie, continuità con gli altri servizi educativi e la scuola dell'infanzia, libertà di scelta fra i servizi pubblici e quelli privati accreditati). L'accesso ai servizi è aperto a tutti i bambini fra i tre mesi e i tre anni, anche se non stabilmente residenti in Italia. I comuni definiscono forme di partecipazione alle spese di gestione in misura non superiore al 30 per cento del costo medio (articolo 5).

Il capo II definisce analiticamente il riparto delle competenze tra i vari livelli di governo. All'articolo 7 è prevista l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 2 contempla il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998. L'articolo 8 elenca le funzioni di competenza regionale, che attengono alla programmazione, all'incentivazione dell'associazionismo intercomunale nel settore, alla definizione dei requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei nidi d'infanzia, nonché alla ripartizione dei fondi. L'articolo 9 elenca le funzioni dei comuni, che concernono essenzialmente il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui all'articolo 10, nonché l'erogazione dei servizi.

Il capo III consta del solo articolo 11, che prevede un incremento di 300 miliardi del fondo nazionale per le politiche sociali, incremento destinato al finanziamento del sistema dei servizi per la prima infanzia, al cui riparto tra le regioni provvede il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello della solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata.

Il capo IV concerne disposizioni in materia di personale. In particolare i profili professionali degli educatori di infanzia sono definiti con regolamento ministeriale, mentre per gli addetti ai servizi generali la materia rientra nella contrattazione collettiva.

Il capo V affida i compiti di vigilanza sanitaria alle aziende unità sanitarie locali (articolo 15).

Il capo VI contiene disposizioni finali relative alla copertura finanziaria (articolo 16) e all'abrogazione esplicita di normative precedenti (articolo 17).

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la relatrice osserva che l'ambito disciplinato dalla legge in esame è riconducibile al settore dei servizi sociali, rientrando nella competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario. È quindi necessario che la normativa abbia carattere di disciplina di principio e non contenga disposizioni di dettaglio, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione. Da questo punto di vista la relatrice esprime una valutazione positiva, in quanto il testo contiene regole che si limitano a definire l'assetto generale del sistema dei servizi per la prima infanzia. Sarebbe peraltro opportuno prevedere esplicitamente che la legge reca principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per quanto poi concerne il riparto delle competenze amministrative, gli articoli 8 e 9 rispecchiano il principio di sussidiarietà, affidando ai comuni le attività di erogazione dei servizi e alle regioni i compiti di programmazione.

Più complesso è il rapporto tra legislazione nazionale e legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto il settore degli asili nido è riconducibile alla materia dei servizi alla persona, che deriva dalla confluenza di una pluralità di segmenti rientranti in tipi di competenza legislativa che sono diversificati nelle singole realtà regionali. La formulazione del comma 3 dell'articolo 1 – che pone a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome un obbligo di adeguamento – presuppone implicitamente la qualificazione della legge come riforma economico-sociale, che appare, in astratto, condivisibile ricorrendo sia il requisito del carattere innovativo-riformatore della disciplina sia quello della incidenza su un settore importante per la vita economico-sociale. Peraltro, proprio per la rilevanza che assumono in quelle realtà le specificità culturali e socio-economiche locali, la relatrice suggerisce di valutare con estrema attenzione l'opportunità di introdurre una disciplina eccessivamente uniforme e vincolante.

In conclusione, riservandosi di valutare i contributi che emergeranno dal dibattito, propone che la Commissione esprima parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 è opportuno esplicitare che i principi desumibili dalle disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di non vincolare, nei termini ivi indicati, le regioni a statuto speciale e le province autonome che siano titolari di potestà legislativa primaria;

c) si ritiene in ogni caso necessario indicare puntualmente ed espressamente quali disposizioni abbiano carattere di norme fondamentali ai fini dell'eventuale adeguamento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), da un primo esame sommario del testo, rileva come esso sembri non tenere nel debito conto la recente evoluzione dei rapporti tra Stato e regioni nel senso di un sempre più accentuato decentramento. Condivide inoltre il rilievo della relatrice in merito alla mancata puntuale individuazione dei principi fondamentali della legge, circostanza questa che presumibilmente provocherà contenzioso presso la Corte costituzionale. Ritiene pertanto che debba essere valutato con estrema attenzione l'impatto della normativa in esame rispetto alle competenze sia delle regioni a statuto ordinario sia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, associandosi alle considerazioni del senatore Andreolli, osserva che con il decreto legislativo n. 112 del 1998 si è proceduto ad una devoluzione pressoché totale di competenze nel campo dei servizi sociali. Sottolinea l'importanza del decentramento in questo settore, citando, a titolo esemplificativo, i positivi risultati conseguiti dalla regione Valle d'Aosta con la legge regionale n. 77 del 1994.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, è comunque dell'avviso che sia necessaria una legge nazionale in un settore come quello dei servizi per la prima infanzia nel quale vi sono realtà più avanzate accanto ad altre che appaiono in ritardo. Resta fermo comunque che la legislazione dello Stato non può creare vincoli che rallentino i progressi già raggiunti da talune regioni.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Salvatore LAURO (FI), che, non avendo potuto partecipare al dibattito relativo all'esame del decreto legge n. 502 del 1999, intende comunque segnalare alla Commissione il problema della giacenza presso i comitati regionali e il comitato centrale dell'ANC di molte domande di iscrizione o modificazione pervenute nel momento in cui è risultato che il certificato ANC avrebbe continuato ad avere rilievo ai fini della partecipazione alle gare anche oltre il 31 dicembre 1999. Il numero preciso delle domande giacenti non è noto, ma potrebbe essere molto rilevante e su questo punto sarebbe oltremodo utile acquisire elementi dal Governo. Fa rilevare che parte di tali domande è già stata istruita e in taluni casi addirittura deliberata dai competenti organi, mancando solo l'inserimento nella banca dati ANC, dovuto a tardivo inoltro delle deliberazioni dalla periferia al centro, e comunque, al sovrac-

carico di lavoro presso l'Ispettorato Centrale ANC. A suo avviso quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge incide negativamente sulla potenzialità operativa delle imprese e vanifica tempo e denaro speso per istruire domande che non porteranno più ad alcun risultato. In sostanza, le imprese risultano così «congelate» esattamente come è «congelato» il certificato ANC. Occorre quindi stabilire che vanno autorizzate le pratiche di iscrizione all'Albo presentate entro il 31 dicembre 1999 anche se ancora non istruite, anche per non incorrere nella possibile violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, nel prendere atto di quanto sopra, fa peraltro presente al senatore Lauro che, avendo la Commissione precedentemente esaurito, per quanto di competenza, l'esame del decreto legge, la questione da lui sollevata non può essere proposta in questa sede ma eventualmente nella commissione di merito.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2000

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

Approvazione di Relazione

Il presidente Michele De Luca osserva come dal dibattito, al quale hanno partecipato i deputati Gasperoni, Michielon e Duilio e il senatore Pastore, sia emerso un sostanziale consenso sullo schema di relazione in tema di ricongiunzione e di totalizzazione delle posizioni contributive, presentato nella seduta del 30 novembre 1999. Al testo della relazione sono state apportate talune modifiche proposte in particolare dal deputato Gasperoni e dal senatore Pastore.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione della relazione, nel testo modificato, con il seguente titolo «Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive».

Il senatore Dondeynaz si dichiara favorevole al documento proposto.

La Commissione approva quindi la relazione che sarà trasmessa alle Presidenze dei due rami del Parlamento.

Il Presidente avverte che è sua intenzione segnalare, nella lettera di trasmissione, l'opportunità che il documento sia discusso congiuntamente ai disegni di legge riguardanti la medesima materia. Dispone altresì che il testo della relazione approvata sia allegato al Resoconto sommario della seduta.

La Commissione concorda.

Rinviato il secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente toglie, infine, la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive

(Relatore senatore Michele DE LUCA)

1. Premessa: ragioni, base giuridica e svolgimento della procedura informativa e della relazione alle Assemblee.

1.1. La mobilità professionale dei lavoratori – (anche) da un tipo di lavoro ad un altro – rappresenta una tendenza irreversibile del nostro mercato del lavoro e pare destinata a diventarne la regola. In altri termini, diventa sempre meno probabile non solo restare occupati nel medesimo posto fisso, ma anche prestare lo stesso tipo di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, libero professionale o in qualsiasi altra forma), per l'intero arco della vita lavorativa. Ne derivano gravi problemi di coerenza del nostro sistema pensionistico con il *trend* del mercato del lavoro che è stato prospettato. Infatti l'accentuato pluralismo del nostro sistema pensionistico – in difetto di criteri e meccanismi adeguati di raccordo e comunicazione tra gestioni – rende molto difficile, talora, la salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici *adeguati* – alla *quantità* di lavoro complessivamente prestato – per quei lavoratori (c.d. *mobili*) che maturino posizioni contributive presso gestioni diverse, in dipendenza dei lavori diversi prestati. La copertura previdenziale inadeguata, che ne risulta, può rappresentare, peraltro, un serio ostacolo o, comunque, un efficace disincentivo per la stessa mobilità professionale dei lavoratori.

1.2. Invero la *ricongiunzione* – che permette la concentrazione delle diverse posizioni contributive presso la gestione che liquida la pensione in base al proprio regime – è l'unico meccanismo, di generale applicazione, per il raccordo tra gestioni pensionistiche diverse. Si applica, infatti, sia ai lavoratori dipendenti ed a quelli autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) – ai sensi della legge n.29 del 1969 – che ai liberi professionisti (ai sensi della legge n. 45 del 1990). La *ricongiunzione*, tuttavia, risulta eccessivamente onerosa per i lavoratori autonomi ed, ancor più, per i liberi professionisti, in quanto è subordinata al versamento della «*riserva matematica*» (al netto dei contributi, maggiorati di interessi, trasferiti dalle gestioni cedenti) – in misura parziale (al 50%) e, rispettivamente, integrale – a carico del lavoratore interessato ed a favore della gestione di confluenza che liquida la pensione.

1.3. Non é di generale applicazione, invece, l'istituto alternativo della *totalizzazione*. Senza oneri a carico del lavoratore interessato, la *totalizzazione* consente, infatti, il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse – in virtú di una *fictio iuris* – al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – soltanto una quota di pensione in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima. Tuttavia non é stata, a suo tempo, esercitata la delega, di evidente portata generale, che era stata conferita al Governo (articolo 35, comma 2, lettera c, legge n. 153 del 1969) per «*attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del principio del pro rata*». Di conseguenza, il *principio della totalizzazione* – mentre é previsto in linea generale dall'ordinamento comunitario, a favore dei «*lavoratori migranti*», sin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (articolo 51, lettera a, del Trattato, in relazione agli articoli 45 e seguenti del Regolamento n. 1408/71 CEE del Consiglio del 14 giugno 1971 ed all'articolo 15 Regolamento n. 574/72 CEE del Consiglio del 21 marzo 1972) – ha trovato applicazione, nel nostro ordinamento, soltanto nei casi eccezionali per i quali risulta espressamente previsto, in termini non sempre omogenei. Si tratta, ad esempio, del caso dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 16 legge n.223 del 1990) oppure dei dirigenti iscritti all'INPDAL, che abbiano maturato anzianità contributive presso ordinamenti previdenziali diversi (articolo 5 legge n. 44 del 1973), o della totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (articolo 17 legge n. 1079 del 1971). Lo stesso principio é stato, bensì, adottato di recente in termini generali (articolo 1, comma 39, legge n. 335 del 1995, in relazione al decreto legislativo n. 184 del 1997), ma risulta tuttavia espressamente limitato (comma 1 del citato decreto legislativo n.184 del 1997) ai soli lavoratori – soggetti esclusivamente al metodo contributivo di calcolo della pensione (di cui al comma 19 del citato articolo 1 legge n. 335 del 1995) – che non abbiano, peraltro, maturato il trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali sono stati iscritti. Per i liberi professionisti, tuttavia, «*rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatorie*» in loro favore lo stesso «*riconoscimento*» – che, comunque, non risulta finora mai adottato – del «*computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima*» (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 184 del 1997). Resta da sottolineare, pe-

raltro, che la stessa disposizione (articolo 1, comma 5, decreto legislativo n. 184 del 1997, citato) – in quanto contempla esplicitamente soltanto i liberi professionisti – non sembra riguardare i giornalisti, sebbene questi siano parimenti iscritti ad un ente previdenziale privatizzato (INPGI). Evidente risulta, quindi, l'esigenza imprescindibile – diffusamente avvertita e, comunque, testimoniata dalle stesse iniziative legislative, in materia, di parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione¹ – di innovazioni normative volte alla salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici *adeguati* – al lavoro complessivamente prestato, appunto – per tutti i *lavoratori mobili*, che siano stati iscritti a gestioni pensionistiche diverse in dipendenza della prestazione di tipi diversi di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, libero professionale o in qualsiasi altra forma). Si tratta, in altri termini, di consentire a tutti i lavoratori l'agevole utilizzazione dell'intera anzianità assicurativa e contributiva – sebbene sia stata maturata presso gestioni diverse – ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

1.4. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione di indirizzi – in funzione delle innovazioni normative prospettate – la Commissione ha avviato una procedura informativa su «*Ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa*». La norma istitutiva (articolo 56 legge 9 marzo 1989, n. 88) attribuisce, infatti, alla Commissione stessa la competenza a «*vigilare*», tra l'altro, sulla «*operatività*» delle leggi in materia previdenziale e sulla «*coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale*» (comma 2, lettera c). Rientrano, quindi, in tale competenza i problemi di *coerenza* tra normativa previdenziale – in materia di *ricongiunzione*, appunto, e *totalizzazione* – e le linee di tendenza del mercato del lavoro, come le prospettive di riforma nella stessa materia.

1.5. Nell'ambito della procedura informativa, sono stati ascoltati: il dottor Prospero Mobilio e il dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Adepp (seduta del 3 febbraio 1999); il dottor Fabio Trizzino, Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); il dottor Rocco Familiari, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); l'ingegner Maurizio Bufalini, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (seduta del 16 giugno 1999); il dottor William Zanoni della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); il dottor Elio Corrente della

¹ Quali: A.C. n. 988, d'iniziativa del deputato Poli Bortone; n. 1554, d'iniziativa dei deputati Copercini ed altri; n. 3694 d'iniziativa del deputato Carli; n. 6325 d'iniziativa del deputato Del Bono; n. 6294 d'iniziativa dei deputati Pagliarini ed altri; A.S. n. 3786 d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi e Battafarano; n. 3928 d'iniziativa dei senatori Bornacin ed altri.

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); il dottor Piero Lauriola dell'Unione italiana del lavoro (UIL); il dottor Corrado Mannucci, Segretario generale aggiunto dell'Unione generale del lavoro (UGL); il dottor Carlo Bottiglieri, il professor Maurizio Cinelli e l'avvocato Anna Campilli dell'Associazione RING (Rapporti Inter Generazionali) (seduta del 22 giugno 1999); il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato e il dottor Francesco Massicci (seduta del 23 giugno); l'avvocato Luigi Pelaggi e il dottor Elio Schettino della Confederazione generale dell'industria italiana; il dottor Giacomo Curatolo della Confederazione generale italiana dell'artigianato; il dottor Luigi Armentano della Confederazione generale dell'agricoltura italiana; il dottor Alessandro Vecchietti della Confederazione generale italiana del commercio; il dottor Michele De Sossi della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) (seduta del 7 luglio 1999); il dottor Giuseppe Jogna, consigliere dell'Associazione enti previdenziali privatizzati (AdEPP); il dottor Giorgio Cappelli della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (seduta del 15 luglio 1999); il dottor Raffaele Morese, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale (seduta del 20 luglio 1999); il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato e il dottor Francesco Massicci (seduta del 13 ottobre 1999); il dottor Alberto Meconcelli e il dottor Andrea Simi, rispettivamente Presidente e Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e il dottor Michele Proietti, dirigente del servizio vigilanza della Cassa Forense in rappresentanza dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (AdEPP) (seduta del 27 ottobre 1999).

1.6. La Commissione ha inteso così sviluppare, attraverso le audizioni, un fecondo confronto con soggetti – a vario titolo interessati al problema in esame – allo scopo di trovare soluzioni idonee al problema medesimo, che sappiano coniugare equità e sostenibilità economico-finanziaria. Nel corso della prima audizione dei rappresentanti della Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) – che si è svolta nella seduta del 3 febbraio – è infatti emersa, essenzialmente, la preoccupazione per l'impatto economico-finanziario che l'applicazione generalizzata dell'istituto della totalizzazione potrebbe comportare sugli enti previdenziali privatizzati. Parimenti – dall'audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (nella seduta del 7 luglio 1999) – è emersa, tra l'altro, la preoccupazione per eventuali squilibri delle gestioni previdenziali interessate – in dipendenza di innovazioni legislative nella soggetta materia – e la prospettazione del problema se i costi della *ricongiunzione* debbano considerarsi di natura previdenziale oppure – essendo volti a favorire la mobilità dei lavoratori – abbiano natura assistenziale. In tale prospettiva, gli stessi enti privatizzati – dopo avere incaricato della valutazione, circa l'impatto finanziario prospettato, una apposita «*commissione intercasce*» (senza approdare ad alcun utile risultato, a quanto consta) – hanno proposto, in audizioni ed interventi successivi, di limitare la *totalizzazione* al solo caso in cui l'assicurato

non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sia stato iscritto – in coerenza con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, intervenuta dopo la prima audizione – nonché di calcolare il trattamento, che sia dovuto in dipendenza della *totalizzazione* dei contributi, in base al criterio contributivo – essendo questo il criterio in vigore (ai sensi della legge n.335 del 1995) alla data di pubblicazione della stessa sentenza della Corte costituzionale, asseritamente irretroattiva, e dell'innovazione normativa deputata ad attuarne il monito – senza trascurare la possibilità di rinviare alla potestà statutaria e regolamentare dei singoli enti, per l'adozione di quella innovazione normativa, sia pure sulla base di chiari ed univoci principi e criteri direttivi enunciati dalla legge.

La sentenza della Corte costituzionale nella soggetta materia, appena ricordata, non ha definitivamente risolto, tuttavia, il problema al nostro esame – pur imponendone una impostazione parzialmente diversa – ed ha perciò resa necessaria la prosecuzione della procedura informativa appena avviata (vedi *infra*).

1.7. Nell'audizione dei vertici dei maggiori enti pubblici di previdenza (INPS, INPDAP, INAIL, INPDAI) – che si è svolta nella seduta del 16 giugno – è emerso, tra l'altro, che l'onerosità della ricongiunzione va ricondotta a ragioni storiche ormai superate. Ne risultava, infatti, posto l'accento sulla solidarietà tra iscritti al medesimo ente previdenziale (*solidarietà endocategoriale*), mentre venivano trascurate – con la *solidarietà generale* – le esigenze che al sistema pensionistico sono ora poste, per quanto si è detto, dalla mobilità dei lavoratori. Il superamento di quelle ragioni storiche impone, quindi, la riconsiderazione dell'istituto proprio sotto il profilo dell'onerosità. All'eccessivo onere finanziario – che la *ricongiunzione* impone al lavoratore – è chiamato quindi ad ovviare il legislatore, pur tenendo conto che, in prospettiva, il processo di *omogeneizzazione* tra regimi pensionistici – avviato dalla riforma (legge n. 335 del 1995) – pare destinato ad attenuare le differenze tra l'ipotesi della ricongiunzione, appunto, e quella della *totalizzazione*, che non comporta oneri per il lavoratore. La stessa *totalizzazione*, tuttavia, comporta – per le gestioni alle quali si applichi – costi aggiuntivi, derivanti dalla mancata *sterilizzazione* dei contributi (c.d. *silenti*), che – non raggiungendo il requisito contributivo minimo – sarebbero improduttivi di qualsiasi effetto ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Nell'individuazione del modello di *totalizzazione*, poi, può essere d'ausilio – si è da taluno sostenuto – la ricordata disciplina comunitaria in materia (articolo 51, lettera a, Trattato istitutivo Cee in relazione agli articoli 45 e seguenti Regolamento CEE del Consiglio n. 1408/71 CEE del Consiglio del 14 giugno 1971 ed all'articolo 15 Regolamento CEE del Consiglio n. 574/72 CEE del Consiglio del 21 marzo 1972).

1.8. Dall'audizione di rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori e dell'Associazione RING (seduta del 22 giugno 1999), è emerso, tra l'altro, un diffuso consenso per la *totalizzazione* – quale isti-

tuto di generale applicazione – come per la conservazione della ricongiunzione – onerosa per il lavoratore – in funzione ed in proporzione dei maggiori vantaggi, rispetto alla *totalizzazione*, che per l'assicurato derivino dalla concentrazione dei contributi presso la gestione che liquida la pensione in base al proprio regime. Quale istituto di generale applicazione, la *totalizzazione* é destinata a trovare applicazione non solo a tutti gli enti pubblici – ma anche agli enti *privatizzati* – di previdenza, essendo entrambi parimenti obbligati a garantire la pubblica funzione previdenziale (di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, Costituzione). Peraltro l'onerosità della ricongiunzione – pur risultando funzionale e proporzionata alla prospettata *massimizzazione* dei benefici per il lavoratore assicurato – non giustifica, tuttavia, l'attuale commisurazione dell'onere per il lavoratore alla riserva matematica (al netto dei contributi, maggiorati di interessi, trasferiti dalle gestioni cedenti) – nel suo intero ammontare oppure al cinquanta per cento – per i liberi professionisti e, rispettivamente, per i lavoratori autonomi. Dalle stesse audizioni é emersa, altresì, la preferenza per il modello di *totalizzazione* - attualmente previsto per artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed altri iscritti alle gestioni speciali per lavoratori autonomi (di cui all'articolo 16 legge n. 233 del 1990, citato) – del quale si è proposta, quindi, la generale applicazione.

1.9. Mentre il Ragioniere generale dello stato ha, tra l'altro, prospettato l'impatto finanziario di *ricongiunzione* e *totalizzazione* – con riferimento sia al criterio retributivo che a quello contributivo di calcolo della pensione – e ne ha ipotizzato la quantificazione rispettiva, il rappresentante del Governo – dopo avere riconosciuto che la questione al nostro esame é «*legittima e giusta*» – ha, tra l'altro, ricordato che esiste già nel nostro ordinamento un *precedente* di soluzione – rappresentato, appunto, dalla *totalizzazione* per artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed altri iscritti alle gestioni speciali per lavoratori autonomi (di cui all'articolo 16 legge n. 233 del 1990, citato) – ed ha contestualmente precisato che una norma, sostanzialmente conforme al *precedente*, ma di carattere generale – che sia vincolante anche per gli enti previdenziali privatizzati, in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale (nella sentenza n. 61 del 1999) – potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento (in ipotesi nella stessa manovra finanziaria), previa concertazione con le parti sociali, escludendone eventualmente le pensioni di anzianità.

1.10. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che – a seguito della presentazione ed illustrazione di uno schema di relazione da parte del Presidente – si é svolto in Commissione, nelle sedute del 9 e del 15 dicembre 1999 e dell'11 gennaio 2000. All'esito del dibattito, la Commissione ha quindi approvato la Relazione, da presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del

Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati.

2. Innovazioni, sopravvenute nelle more della procedura informativa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999.

2.1. Nelle more della procedura informativa, é intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale*, 1° serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10) che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), «nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali é, o é stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princípi indicati in motivazione».

La *ratio decidendi* riposa, essenzialmente, sull'evidente esigenza di evitare che a causa dell'eccessiva onerosità della ricongiunzione – essendo questa subordinata, per quanto si é detto, al pagamento della riserva matematica (al netto dei contributi trasferiti) – risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi, maturati presso gestioni diverse, al fine del conseguimento dei requisiti assicurativi, appunto, e contributivi previsti per il diritto a pensione. L'introduzione del *diritto alla totalizzazione* – per il caso che rappresenti l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica, in alternativa alla ricongiunzione eccessivamente onerosa – consente, infatti, di ovviare al prospettato rischio per l'assicurato di vedere «sterilizzata» la contribuzione versata a gestioni diverse, sebbene risulti complessivamente sufficiente ad integrare i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione. Né rilevano, in contrario, i conseguenti «*costi aggiuntivi*» per le gestioni interessate – che secondo la Corte consistono, appunto, nella «*mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente*» per integrare il requisito assicurativo e contributivo minimo per il diritto a pensione (c.d. *contributi silenti*) – in quanto quei costi risultano funzionali «*al fine di garantire il diritto alla prestazione previdenziale*» (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione).

Tuttavia compete al legislatore attuare il *principio della totalizzazione* – già noto, per quanto si é detto, al nostro ordinamento interno ed a quello comunitario – al caso, contemplato dalla sentenza della Corte, del libero professionista che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni alle quali sia stato iscritto. Nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, il legislatore potrà, quindi, scegliere tra una delle soluzioni che risultano già accolte

dall'ordinamento – ma non possono, tuttavia, considerarsi «*costituzionalmente imposte*» né essere applicate al caso contemplato dalla Corte in via estensiva od analogica – oppure proporre una soluzione nuova tra le tante astrattamente ipotizzabili.

2.2 In tema di *ricongiunzione*, poi, la sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 1999) – per quel che qui interessa – ha dichiarato inammissibili altre questioni di legittimità costituzionale che investono – sotto profili diversi – le medesime disposizioni di legge (articoli 1 e 2 legge n. 45 del 1990), in quanto – «*nel disporre che l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato*» – realizzerebbero una «*distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione*».

La *ratio decidendi* muove dalla premessa che gli «*squilibri denunciati*» possono, bensì, verificarsi in dipendenza di «*variabili di ordine sia normativo che fattuale*». Infatti la riserva matematica – che il libero professionista è tenuto a versare integralmente (al netto dei contributi trasferiti), per ottenere la ricongiunzione – «*si ricava moltiplicando l'incremento teorico di pensione derivante dalla ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione*» (di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962), corrispondente all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva determinata tenendo conto dei periodi ricongiunti. Di conseguenza, «*l'onere della ricongiunzione (...) potrà risultare ex post commisurato ad un incremento teorico di pensione – calcolato (ex ante) al momento della richiesta – eccessivo e privo di riscontro nella realtà, ove l'effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti (...) una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa, (mentre), in caso di aumento del reddito negli ultimi anni di attività, l'onere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente proporzionato, quando non sottodimensionato, rispetto al reale incremento della pensione*».

Tuttavia un intervento della Corte costituzionale – volto a configurare «*una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli articoli 1 e 2 legge n. 45 del 1990*» – non è consentito. Da un lato, si tratta di valutare, infatti, le tante variabili, che – per quanto si è detto – influenzano la distribuzione equilibrata di quei costi. Dall'altro, l'impossibilità di prefigurare una «*soluzione univocamente imposta dalla Costituzione*» – in uno con con la «*particolare complessità del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti (...) nel rispetto del canone di razionalità*» – preclude una «*decisione di accoglimento di tipo additivo*», mentre una *pronuncia meramente caducatoria* della disciplina vigente nella soggetta materia – «*rendendo impossibile la ricongiunzione in favore dei liberi professioni-*

sti» – risulterebbe viepiù lontana dai parametri di costituzionalità invocati (articoli 3 e 38 della Costituzione).

Agevole ne risulta quindi la conclusione che possa essere soltanto il legislatore ad introdurre – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi della ricongiunzione che, per quanto si è detto, è preclusa invece alla Corte costituzionale.

2.3. La sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 1999) – nelle esaminate pronunce di accoglimento e di inammissibilità (non sembrano invece rilevanti, ai nostri fini, le contestuali pronunce di rigetto) – assegna al legislatore ordinario spazi d'intervento in materia di totalizzazione e ricongiunzione.

Diversa ne è, tuttavia, la discrezionalità e l'ampiezza dello spazio che – in relazione a ciascuna di dette materie – risulta assegnato al legislatore. Il *principio della totalizzazione*, infatti, risulta imposto dalla stessa Costituzione. Al legislatore ordinario ne risulta quindi affidata soltanto la doverosa attuazione, sia pure scegliendo discrezionalmente il modello di totalizzazione. Allo stesso legislatore compete, invece, la previsione – meramente eventuale ed ampiamente discrezionale – di una diversa e più equa ripartizione dei costi della ricongiunzione, che è preclusa invece alla Corte costituzionale.

Né il prospettato intervento del legislatore ordinario incontra il limite – imposto alla Corte costituzionale dalla «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*»² – di considerare totalizzazione e ricongiunzione, appunto, con riferimento esclusivo al libero professionista che «*non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto*».

In tema di *ricongiunzione*, poi, le pronunce d'inammissibilità ritengono, appunto, riservata al legislatore – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi dell'operazione che, per quanto si è detto, è preclusa invece alla Corte costituzionale.

In sostanziale coerenza con indicazioni della Corte costituzionale, sembrano orientate almeno alcune delle iniziative legislative pendenti in materia.

Dalle stesse conclusioni della Corte deve, comunque, prendere le mosse la Commissione nel disegnare utili indirizzi per l'intervento delle sedi deputate a provvedere in materia.

² Il giudizio incidentale di costituzionalità, pur non essendo un tipico processo ad impulso di parte, è soggetto tuttavia al principio processualistico della «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*», per il quale l'oggetto del giudizio della Corte è circoscritto alle sole disposizioni e norme di legge denunciate nell'ordinanza del giudice «*a quo*».

3. Considerazioni conclusive.

3.1. L'esaminata pronuncia d'accoglimento della Corte costituzionale – concernente la *totalizzazione* – é una decisione additiva di principio³. Infatti la dichiarazione di incostituzionalità non é accompagnata dalla manipolazione del testo in modo da creare una normativa di risulta immediatamente autoapplicabile – come nelle decisioni meramente additive – ma dalla enunciazione di un principio diretto al giudice o, come nella specie, al legislatore per l'attuazione.

Di conseguenza, il legislatore é tenuto a dare attuazione al *principio della totalizzazione* – enunciato, appunto, dalla Corte costituzionale – ma può scegliere discrezionalmente, tuttavia, una delle soluzioni astrattamente idonee a tale scopo.

Al pari di ogni altra pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale – ivi comprese quelle additive – anche la pronuncia al nostro esame ha efficacia retroattiva⁴. Di conseguenza, il *principio della totalizzazione* – che ne risulta enunciato – dev'essere attuato dal legislatore anche per il passato – fin dal momento nel quale le disposizioni impugnate (articoli 1 e 2, legge n. 45 del 1990), entrando in vigore, sono venute in contrasto con la Costituzione – fatte salve, tuttavia, le situazioni giuridiche «*esaurite*» a causa di eventi idonei a produrre tale effetto (quali: sentenze passate in giudicato, atti amministrativi non più impugnabili, prescrizioni, decadenze).

Né il legislatore può attuare quel principio entro gli stessi limiti che, per quanto si é detto, risultano stabiliti dalla pronuncia della Corte costituzionale. Intanto la «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*»⁵ – che impone quei limiti alla Corte – non riguarda ovviamente il legislatore. Inoltre risulterebbe gravemente discriminatoria la legge che – nel dare attuazione al *principio della totalizzazione* – riproponesse gli stessi limiti. Infatti, da un lato, l'eventuale riferimento della legge soltanto ai liberi professionisti comporterebbe l'esclusione – dall'attuazione dello stesso principio – per ogni altra categoria di lavoratori, ivi comprese quelle che ne sono attualmente escluse, al pari dei professionisti. Dall'altro, introdurrebbe discriminazioni – nell'ambito della stessa categoria dei liberi professionisti – se fosse accolta dalla legge la limitazione ulteriore al libero professionista, appunto, che «*non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali é, o é stato, iscritto*». Ne risulterebbe, infatti, gravemente discriminato il libero professionista – che maturi il trattamento (anche) minimo di pensione presso una delle gestioni alle quali sia stato iscritto – rispetto a quello che non abbia maturato alcun trattamento pensionistico. Solo

³ In tal senso vedi R. Romboli. *Nota a Corte costituzionale n. 61 del 1999*, in Foro italiano, 1999, I, 1099 ed ivi riferimenti ulteriori.

⁴ In tal senso é la giurisprudenza consolidata: vedi, per tutte: Corte costituzionale: sentenze nn. 94/1986, 75/1981; Cassazione civile: sentenze nn. 5577, 5500/1998, 5174, 7057/97; Cassazione penale, sentenze nn. 4828, 164/97.

⁵ Vedi riferimenti a nota 2.

quest'ultimo, infatti, potrebbe accedere – mediante la *totalizzazione* – ad un trattamento pensionistico proporzionato al lavoro complessivamente reso. Il primo dovrebbe invece accontentarsi del trattamento (anche) minimo- in ipotesi maturato presso una delle gestioni – e vedere «sterilizzati» i contributi (c.d. *silenti*) versati alle altre gestioni ed insufficienti a produrre qualsiasi effetto al fine della maturazione del diritto come della misura della pensione.

3.2. Pertanto il legislatore ordinario – nel dare attuazione doverosa al *principio della totalizzazione*, che risulta costituzionalmente imposto – deve stabilirne la generale applicazione a tutti i lavoratori che intendano utilizzare a fini pensionistici – senza tuttavia ricorrere alla ricongiunzione – le contribuzioni versate alle gestioni diverse alle quali siano stati iscritti in dipendenza dei lavori, parimenti diversi, prestati nell'arco della propria vita. Oltre ad essere coerente – per quanto si é detto – con l'esaminata pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, la conclusione ora prospettata risulta diffusamente condivisa – come emerge (anche) all'esito della procedura informativa – e, peraltro, é sostanzialmente accolta da iniziative legislative in materia. Peraltro non va trascurato che, parimenti in termini generali, la *totalizzazione* era stata già accolta nel nostro ordinamento più di trent'anni fa, anche se la delega – allora conferita al Governo (articolo 35, comma 2, lettera c, legge n.153 del 30 aprile 1969, n. 153, citato) – non é stata, a suo tempo, esercitata. Quale modello di *totalizzazione* da generalizzare, poi, il legislatore potrebbe assumere – in coerenza con indicazioni emerse all'esito della procedura informativa (tra l'altro, dall'audizione del rappresentante del Governo) – quello già previsto dal nostro ordinamento per il caso dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 16, legge n. 223 del 1990). In coerenza con il modello prospettato – sostanzialmente condiviso, peraltro, da iniziative legislative pendenti in materia – la *totalizzazione*, da istituire con disposizione di generale applicazione, deve consentire il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse – in virtù di una *fictio iuris* – al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – soltanto una quota di pensione in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima. Né pare sostenibile – come hanno fatto i rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), in audizioni ed altri interventi – che il trattamento pensionistico, dovuto in dipendenza della *totalizzazione* dei contributi, debba essere calcolato sulla base del criterio contributivo – essendo questo il criterio in vigore (ai sensi della legge n. 335 del 1995) alla data di pubblicazione della stessa sentenza della Corte costituzionale, asseritamente irretroattiva, e quindi anche dell'innovazione normativa deputata ad attuarne il monito – senza peraltro trascurare la possibilità di rinviare al-

la potestà statutaria e regolamentare dei singoli enti, per l'adozione di quella innovazione normativa, sia pure sulla base di chiari ed univoci principi e criteri direttivi enunciati dalla legge. Invero l'assunto prospettato muove dai presupposti – che sembrano palesemente erronei – di negare, da un lato, la *retroattività delle pronunce di accoglimento* della Corte costituzionale⁶ e di affermare, dall'altro, la generale applicazione immediata del *criterio contributivo* di calcolo della pensione⁷. Ma, soprattutto, non considera che la *totalizzazione* consiste, essenzialmente, nel garantire al *lavoratore mobile* quote – proporzionate all'anzianità (assicurativa e contributiva) maturata presso ciascuna delle gestioni alle quali sia stato iscritto, in base al criterio del *pro rata* – di pensioni calcolate in base al regime vigente alla data del pensionamento, appunto, in ciascuna delle gestioni medesime. Peraltro i costi aggiuntivi della *totalizzazione* per le gestioni interessate – che consistono, per quanto si è detto, nella «*mancata sterilizzazione*» dei cosiddetti *contributi silenti* – non possono risultare d'ostacolo all'operazione medesima, in quanto funzionali alla garanzia di un trattamento pensionistico *adeguato* al lavoro complessivamente prestato (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione). Nulla esclude, tuttavia, che – in funzione del ridimensionamento di quei costi – il legislatore possa discrezionalmente introdurre dei correttivi, purché non ne risulti il sacrificio di diritti garantiti costituzionalmente. Solo in tale prospettiva, quindi, si può collocare l'ipotesi formulata dal rappresentante del Governo – e che la Commissione si limita a registrare, a titolo meramente esemplificativo – di esclusione della *totalizzazione* al fine del conseguimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di anzianità. Sempre in tale prospettiva vanno considerate, da un lato, le peculiari caratteristiche delle diverse gestioni e, dall'altro, l'eventuale esigenza di consentire l'adeguamento – integrale, ma graduale nel tempo – delle gestioni medesime alle norme che dovranno essere adottate in attuazione del principio di *totalizzazione*.

Peraltro l'attuazione del principio della *totalizzazione* non può essere affidata alla potestà statutaria e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. Il *monito* della Corte costituzionale, infatti, è rivolto al legislatore e, comunque, esclude qualsiasi *discrezionalità* degli enti nell'attuazione di quel principio.

3.3 In tema di *ricongiunzione*, poi, le esaminate pronunce d'inammissibilità ritengono riservata al legislatore – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi dell'operazione che, per quanto si è detto, è preclusa invece alla Corte costituzionale.

⁶ Sulla *retroattività delle pronunce di accoglimento* della Corte costituzionale, vedi riferimento a nota 4.

⁷ Sui tempi di applicazione del *criterio contributivo* di calcolo della pensione, vedi l'articolo 1, commi 6,12 e 13, legge n. 335 del 1965 che ha introdotto quel metodo.

Muovono, tuttavia, dal presupposto che le disposizioni impugnate (articoli 1 e 2, legge n. 45 del 1990) – in quanto dispongono, appunto, che «l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato» – possano realizzare, talora, una «distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione». In particolare, ritengono che l'onere della ricongiunzione – in quanto commisurato ad un *incremento teorico di pensione*, calcolato (*ex ante*) al momento della richiesta – possa risultare *ex post* eccessivo e privo di riscontro nella realtà, «ove l'effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti (...) una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa».

3.4 Compete, quindi, al legislatore colmare le lacune prospettate, ponendo a carico del lavoratore – anche in ossequio alle scarse indicazioni che sembrano emergere dalle pronunce della Corte costituzionale – soltanto l'onere della *ricongiunzione*, che risulti – *ex post* – funzionale e proporzionato al maggiore incremento del trattamento pensionistico, che ne derivi, rispetto a quello che può essere conseguito attraverso la *totalizzazione gratuita*.

In coerenza con la funzione comune – di concorrere, appunto, al finanziamento del trattamento pensionistico – l'onere della ricongiunzione, sostenuto dal lavoratore, andrebbe assoggettato al medesimo regime di deducibilità dal reddito imponibile, che è previsto per i contributi previdenziali (dall'articolo 10, comma 1, lettera e, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*).

L'eventuale costo ulteriore della *ricongiunzione* – ove se ne verifichi l'effettiva sussistenza – andrebbe, invece, ripartito equamente tra le gestioni interessate. Non ne può essere infatti gravato arbitrariamente – in difetto di qualsiasi vantaggio correlativo – lo stesso lavoratore interessato all'operazione.

La soluzione prospettata per il legislatore – che non incontra, per quanto si è detto, i limiti imposti alla Corte costituzionale – risulta peraltro coerente con indicazioni emerse all'esito della procedura informativa. Né si discosta, nella sostanza, dalle soluzioni accolte da alcune delle iniziative legislative in materia.

Tuttavia esigerebbe un approfondimento ulteriore volto, tra l'altro, a meglio determinare l'onere finanziario della ricongiunzione – che, per quanto si è detto, va posto a carico del lavoratore – nonché a stabilire, quantomeno, i criteri per verificare l'effettiva sussistenza e, in ipotesi, l'equa ripartizione tra le gestioni interessate degli eventuali costi ulteriori della stessa operazione. La Commissione si riserva di svolgere in prosieguo l'approfondimento ulteriore prospettato, che tuttavia – previo conferimento di delega al Governo – potrebbe essere utilmente deman-

dato al legislatore delegato, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati.

3.5 Gli indirizzi, come sopra delineati, non intendono ovviamente vincolare – nè tantomeno, sostituire – le scelte delle sedi istituzionali deputate a provvedere in materia, nell'ambito delle rispettive competenze, ma soltanto orientare le scelte medesime, in coerenza con indicazioni, che la Commissione ha maturato all'esito di un'ampia consultazione dei soggetti, a vario titolo interessati al problema, e del dibattito che si è svolto nel proprio ambito.

Gli indirizzi sono quindi rivolti, innanzitutto, alle sedi di concertazione – siccome auspicato, peraltro, dal rappresentante del Governo – alle quali compete la delibazione preliminare dei problemi al nostro esame e la prospettazione di soluzioni adeguate. Gli stessi indirizzi sono rivolti, altresì, al Governo – al quale spetta ogni iniziativa, anche legislativa, in materia – nonché al Parlamento, deputato ad approvare eventuali iniziative legislative nella stessa materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

Presidenza del Vicepresidente

Franco GERARDINI

indi del Presidente

Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Ugo Girardi, vice segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, e di Valerio Scoini, funzionario della medesima Unione

Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li invita a fornire notizie sullo stato di operatività dell'Albo dei gestori dei rifiuti, organizzato in un comitato nazionale presso il Ministero dell'ambiente ed in ventuno sezioni regionali istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano; in particolare, chiede di conoscere i dati relativi al quadro informativo sui rifiuti delle imprese, che comprende le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, la produzione, lo smaltimento ed il recupero.

Ugo GIRARDI, *vice segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio*, fa innanzitutto riferimento alla seduta del 16 novembre scorso, in cui sono stati ascoltati il presidente ed il segretario generale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento

dei rifiuti, i quali hanno esposto alcune delle problematiche inerenti all'attività delle Camere di commercio. Ricorda che tale attività contribuisce all'utilizzo informativo di dati amministrativi sui rifiuti delle imprese a partire dalle leggi n. 61 e n. 70 del 1994: in particolare, la legge n. 61 riconosce le Camere di commercio come organismi volti alla raccolta ed all'informatizzazione dei dati di interesse ambientale riguardanti il sistema delle imprese, mentre la legge n. 70 istituisce il modello unico di dichiarazione ambientale, da presentare periodicamente all'ente camerale in sostituzione di ogni altro obbligo in materia.

Si sofferma poi sulle caratteristiche dell'Albo dei gestori dei rifiuti, elemento importante di razionalizzazione normativa in materia di autorizzazioni, le cui vicende fin dal 1994 si sono svolte in un clima di continua transitorietà, a causa di successive modifiche alla normativa vigente: deve però affermare che, nonostante le predette difficoltà, il bilancio complessivo è positivo, con il riequilibrio delle competenze tra strutture centrali e periferiche che ha permesso di smaltire gran parte dell'arretrato in tempi più rapidi. Circa i dati del 1999, sottolinea che si è giunti ad un totale di 12 mila domande e di 9 mila iscrizioni semplificate.

Ritiene che per il sistema camerale vi siano grandi potenzialità informative non ancora pienamente sviluppate: a tale proposito, si sta mettendo a punto un sistema informativo in rete nazionale ed il relativo *software* è già stato installato in quattordici sedi regionali: il ritardo dipende innanzitutto dalla mancanza negli anni passati delle risorse finanziarie e, quando queste si sono rese disponibili, dalla mancanza di regole chiare sulla legittimità di una spesa in materia. Ricorda che con il decreto n. 324 del 1991 il Ministero dell'ambiente chiese all'Unioncamere la realizzazione di un *software* di gestione dell'Albo e di un collegamento con la rete telematica delle Camere di commercio: il *software* ed il collegamento furono realizzati, il pagamento da parte del Ministero fu erogato e l'installazione avvenne in tutte le sezioni regionali e provinciali. Però, essendo state varate poco dopo le modifiche alla normativa, il sistema non ebbe seguito.

Osservato che il Ministero non si è attivato per un suo aggiornamento o rinnovo, precisa che il fondo di compensazione dell'Albo è stato istituito presso l'Unioncamere nel 1999, non essendo prima alimentato da alcuna entrata: dopo la definizione dei nuovi importi dei diritti di iscrizione, tale fondo non è destinato alla realizzazione del sistema informativo ma solo al pagamento dei compensi ai membri del comitato nazionale nonché al ripiano di eventuali *deficit* sostenuti per la gestione delle sezioni regionali, mentre la parte residua deve essere versata allo Stato.

Con il decreto ministeriale n. 406 del 1998 si è ritenuto opportuno predisporre un nuovo *software*, in fase di perfezionamento, con risorse dell'Unioncamere senza ricorrere al fondo di compensazione: appena tale *software* verrà installato nelle sezioni regionali mancanti ed il Ministero sarà dotato di un nuovo collegamento – che si pensa possa avveni-

re entro i prossimi mesi – sarà possibile disporre di un efficiente sistema informativo. Rileva, a tale proposito, che sarebbe auspicabile una norma che affidasse all'Unioncamere la realizzazione del sistema informativo, consentendole il finanziamento con il fondo di compensazione prima citato.

Dopo aver auspicato una rapida definizione dei rapporti tra sezioni regionali dell'Albo e Camere di commercio nel senso di una maggiore autonomia organizzativa di queste ultime, osserva che l'Albo è basato sull'autofinanziamento con i diritti di iscrizione: fino al 1998 essi sono stati largamente insufficienti a coprire le spese e le Camere di commercio hanno anticipato somme per circa 18 miliardi, nonostante una diversa destinazione delle finanze camerali e nonostante il Ministero sostenesse di non essere obbligato al pagamento. Essendo con il nuovo regolamento organizzativo aumentate notevolmente le entrate durante lo scorso anno, la situazione si avvia alla normalizzazione.

Riassunti i benefici recati dall'istituzione dell'Albo gestori rifiuti, in particolare una maggiore trasparenza amministrativa, una semplificazione degli adempimenti ed un'omogeneizzazione delle procedure, si sofferma infine sulle previsioni contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente 29 dicembre 1993.

Valerio SCOINI, *funzionario dell'Unioncamere*, integra brevemente con alcuni dati tecnici le informazioni testè fornite.

Franco GERARDINI, *presidente*, chiede al dottor Girardi di inviare la proposta dell'Unioncamere per le modifiche del predetto decreto, che si caratterizzano in particolare con una maggiore autonomia del sistema camerale nell'utilizzo del personale e con un finanziamento prefissato anziché a rendicontazione.

Ugo GIRARDI si sofferma sulle problematiche relative al MUD, rilevando che sulla base dell'esperienza degli ultimi anni il sistema camerale ha definito una procedura per le dichiarazioni che potrebbe fornire dati più completi agli organismi competenti; ricorda inoltre che la raccolta e l'informatizzazione dei dati vengono gestite in piena autonomia dalle Camere di commercio e che sono già disponibili i dati relativi ai rifiuti urbani ed alle percentuali di raccolta differenziata per quanto riguarda le dichiarazioni finora esaminate.

Ritenuta opportuna un'ulteriore semplificazione degli adempimenti, che favorirebbe anche una maggiore affidabilità dei dati, ritiene opportuna la previsione che l'operatore autorizzato invii al cliente una certificazione annuale dei rifiuti ricevuti, in un formato idoneo ad effettuare la dichiarazione MUD, in analogia al modello fiscale 101. Il produttore dovrebbe quindi verificare il documento ed inviarlo come dichiarazione alla Camera di commercio.

Precisa che già nello scorso anno è stata sperimentata in sei Camere di commercio di diverse regioni la presentazione telematica del

MUD, prevedendo l'uso della firma elettronica, il pagamento dei diritti di segreteria attraverso la carta di credito e l'apposizione di una marca per certificare la presentazione entro la scadenza normativa: con tale sistema sono state presentate oltre duemila dichiarazioni.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) ritiene assolutamente necessario l'Albo dei gestori dei rifiuti al fine di disporre di una serie di dati che, insieme a quelli provenienti da altri organismi, possano permettere un incrocio delle informazioni volto a contrastare efficacemente la dilagante presenza delle organizzazioni criminali operanti nel settore dei rifiuti.

Ricorda che, a seguito del varo del decreto legislativo n. 22 del 1997, è stato aumentato di alcune centinaia di unità l'organico del Ministero dell'ambiente: nonostante ciò, non appare migliorata l'efficienza complessiva ed in particolare l'attività dell'Albo gestori rifiuti. Chiede che vengano acquisiti dalla Commissione l'elenco dei componenti del comitato nazionale e delle sezioni regionali nonché i dati attinenti agli emolumenti percepiti.

Franco GERARDINI, *presidente*, chiede notizie sulle sezioni regionali non ancora attivate nonché sugli strumenti operativi connessi alle procedure per ottenere una maggiore trasparenza amministrativa.

Riferendosi all'audizione dei rappresentanti dell'Albo del 16 novembre scorso, ritiene che esistano difficoltà per individuare i dati societari delle imprese che esercitano in regioni diverse: tale situazione appare in verità alquanto singolare nell'era attuale, caratterizzata dal dilagante utilizzo dei mezzi informatici. Chiede quindi informazioni sullo stato e sulle iniziative predisposte per migliorare la rete informatica: a tale proposito, la Commissione intende esercitare un'azione di stimolo presso gli organismi competenti per favorire le soluzioni più idonee.

Riguardo al disavanzo stimabile intorno ai diciotto miliardi di cui si è fatto cenno in precedenza, chiede se il ripianamento di tale *deficit* costituisca una previsione o debba considerarsi già avvenuto.

Ugo GIRARDI risponde dettagliatamente ai quesiti formulati, rilevando in particolare che le notizie sul disavanzo prima accennato debbono essere fornite dal Ministero competente, che l'autofinanziamento è attualmente garantito a seguito del ritocco degli importi dei diritti di iscrizione e che è carente una «regia» centrale delle procedure informatizzate: riassume brevemente le iniziative finora predisposte volte a connettere i diversi archivi regionali.

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda che alla Camera sono iniziati i lavori per apportare alcune modifiche al «decreto Ronchi», in particolare all'articolo 30: chiede al dottor Girardi di formulare proposte specifiche per la semplificazione delle procedure e la funzionalità complessiva dell'Albo gestori rifiuti.

Ugo GIRARDI, riassumendo le proposte che saranno avanzate in materia dall'Unioncamere, osserva che attualmente il fondo di compensazione dell'Albo non è utilizzabile per finanziare la gestione delle procedure informatiche e la costituzione presso l'Unioncamere di un archivio nazionale delle iscrizioni da mettere a disposizione del comitato nazionale dell'Albo, degli organi di controllo e delle altre amministrazioni interessate, in particolare l'ANPA e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti: ritiene che potrebbe considerarsi sufficiente la capienza del fondo, rendendosi quindi opportuno un allargamento dei suoi obiettivi, da conseguire con una modifica dell'articolo 30 del «decreto Ronchi».

D'altra parte, può anche essere ipotizzata una correzione del rapporto tra il Ministero dell'ambiente e le Camere di commercio, attualmente basato sull'indicazione da parte del Ministero delle risorse umane e materiali che possono essere utilizzate. Sarebbe più produttivo per il lavoro delle sezioni regionali un meccanismo di delega alle Camere di commercio, o comunque di maggiore autonomia, analogamente a quanto si è verificato con le commissioni provinciali per l'artigianato, la cui gestione è affidata dalle regioni alle Camere di commercio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALIA

Ugo GIRARDI fornisce infine notizie sulle iniziative predisposte per il miglioramento della struttura informatica.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Unioncamere e li congeda, invitandoli a far pervenire la documentazione che si renderà disponibile nelle materie trattate nella seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la seduta di domani, prevista per le ore 13,30, è rinviata ad altra data.

Fa presente che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative sulla proposta di relazione sulla regione Calabria è fissato alle ore 18 di martedì prossimo, 18 gennaio 2000.

Avverte infine che mercoledì prossimo, 19 gennaio 2000, alle ore 13,30, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, cui seguirà la seduta della Commissione plenaria per il seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Calabria.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalla ore 13,50 alle ore 14,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 13 gennaio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Disegno di legge 500/99: disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (*esame C. 6664 Governo*).
- Disegno di legge 501/99: disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna (*esame C. 6665 Governo*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Giovedì 13 gennaio 2000, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208».

